

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 marzo 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 18.

**Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta.** (16R00578) ..... Pag. 1

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2016, n. 10/R.

**Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)».** (16R00538) .. Pag. 8

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 14 settembre 2016, n. 21.

**Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).** (16R00557) ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2016, n. 22.

**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).** (16R00558) ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2016, n. 23.

**Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi).** (16R00559) ..... Pag. 18

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 agosto 2016, n. 25.

**Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.** (16R00506) .. Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 agosto 2016, n. 26.


**Modifiche al 1° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.** (16R00507) ..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2016, n. 27.

**Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato.** (16R00510) Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2016, n. 28.

**Modifica al regolamento sulla coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche.** (16R00508) ..... Pag. 29



**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 settembre 2016, n. 0183/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2-seies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.** (16R00540) ..... *Pag.* 29

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale», in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 «Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni».** (16R00473)..... *Pag.* 37

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 10 agosto 2016, n. 15.

**Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale.** (16R00459)..... *Pag.* 42

LEGGE 10 agosto 2016, n. 16.

**Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.** (16R00460).... *Pag.* 43

**RETTIFICHE***AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 agosto 2016, n. 61/R, concernente il «Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 19 agosto 2016). (16R00458). *Pag.* 55

Avviso di rettifica alla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente «Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-1018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26», pubblicata nel supplemento ordinario n. 35 del 12 agosto 2016. Avviso di rettifica di errore materiale. (16R00492)..... *Pag.* 55



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2016, n. 18.

**Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 37 del 23 agosto 2016)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

#### *Oggetto e finalità*

1. In applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico), e al fine di armonizzare i principi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con le specificità dell'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta, la presente legge detta disposizioni per:

*a)* dare piena attuazione al processo di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche);

*b)* affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

*c)* valorizzare le specificità e l'unicità del modello pedagogico delle scuole dell'infanzia in quanto funzionali all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini;

*d)* contrastare le disuguaglianze socio-culturali;

*e)* prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo e professionale dei diversi gradi di istruzione;

*f)* assicurare i necessari supporti organizzativi e didattici ai soggetti con bisogni educativi speciali, in funzione del diritto all'istruzione e del raggiungimento del successo formativo;

*g)* realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;

*h)* garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano la programmazione triennale dell'offerta formativa, anche attraverso il potenziamento del tempo scolastico, oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica assegnata, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie.

3. La piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento degli obiettivi formativi, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione, la progettazione, l'interazione con le famiglie e con il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa di cui all'art. 9 della l.r. 19/2000.

Art. 2.

#### *Organico dell'autonomia*

1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, è assegnato per l'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica, l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, risultanti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi dell'art. 8 della l.r. 19/2000, come sostituito dall'art. 4.

2. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.

Art. 3.

#### *Potenziamento dell'offerta formativa*

1. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, potenziano l'offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi individuati come prioritari tra i seguenti:

*a)* valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, ivi comprese la lingua franco-provenzale e le parlate della comunità walser;

*b)* potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

*c)* potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

*d)* sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle



differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà e della cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri, nonché attraverso il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e l'educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, nonché attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

k) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo volte a favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

l) valorizzazione della scuola, intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

m) apertura pomeridiana delle scuole;

n) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

o) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

p) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

q) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

r) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua francese per studenti provenienti da altre regioni;

s) potenziamento del sistema di orientamento;

t) promozione della consapevolezza della specialità valdostana, della conoscenza della cultura locale e delle istituzioni autonomistiche;

u) promozione della conoscenza del territorio montano e valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino.

2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).

#### Art. 4.

##### *Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale luglio 2000, n. 19*

1. L'art. 8 della l.r. 19/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Piano triennale dell'offerta formativa*). —  
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, entro il 30 novembre dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il piano può essere rivisto annualmente entro il 30 novembre.

2. Il piano è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenuto conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

3. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello statale e, nel rispetto delle diverse opzioni metodologiche e della competenza didattica, metodologica e valutativa del personale docente, contiene l'offerta formativa e, in particolare:

a) le scelte educative e i piani di studio dell'istituzione scolastica, elaborati in coerenza con gli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessità locali di cui all'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

b) i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva;

c) la progettazione curricolare ed extracurricolare che le singole istituzioni scolastiche adottano nell'ambito della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l'attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata, valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della cooperazione e della solidarietà;

d) le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;

e) la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente;

f) i criteri per l'autovalutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;

g) i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti nel rapporto di autovalutazione di cui al decre-



to del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione);

*h)* le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della scuola.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola, nonché delle scelte di gestione e di amministrazione, definiti dal dirigente scolastico, ed è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, dalle associazioni degli studenti.

6. Il piano assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i generi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

7. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di consentire una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, anche attraverso la pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, dei piani e delle loro revisioni.».

#### Art. 5.

##### *Curriculum dello studente e insegnamenti opzionali*

1. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, il curriculum dello studente, coerente con quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia e compatibile con il Portale unico di cui all'art. 24.

2. Il curriculum individua il profilo dello studente, associandolo ad una identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative, acquisite anche in percorsi di alternanza scuola-lavoro, e alle attività culturali, artistiche, musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

3. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello stesso.

#### Art. 6.

##### *Prove di conoscenza linguistica*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale competente in materia di istruzione definisce, con proprio decreto, tipologie e modalità per l'effettuazione delle prove di conoscenza delle lingue francese ed inglese di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 44/2016.

#### Art. 7.

##### *Alternanza scuola-lavoro*

1. Nell'ambito del secondo ciclo di istruzione, la Regione individua le modalità per la promozione e per la valorizzazione dell'apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per l'organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in alternanza.

2. Le istituzioni scolastiche e formative, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, attuano i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con la possibilità di avviare gli stessi sin dal primo biennio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, nonché, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale, dai piani di studio regionali. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

3. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo estivo, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'Impresa Formativa Simulata o altre forme di simulazione d'impresa. Il percorso di alternanza scuola-lavoro può essere realizzato anche all'estero.

4. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 107/2015, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi, stipulando apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli assessorati regionali competenti in materia di beni culturali e turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche e formative possono individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola-lavoro e scuola-università.

6. Le scuole del secondo ciclo svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

7. Le istituzioni scolastiche e formative, anche in rete tra loro, progettano, attuano, verificano e valutano, anche alla luce delle osservazioni espresse dagli studenti sull'efficacia e sulla coerenza con il proprio indirizzo di studio, percorsi di alternanza mediante apposite convenzioni con



soggetti pubblici e privati del mondo del lavoro, ivi compreso il terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in una situazione lavorativa che non costituisce rapporto individuale di lavoro. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti dei soggetti che realizzano percorsi di alternanza.

#### Art. 8.

##### *Educazione degli adulti*

1. Il sistema educativo regionale definisce gli interventi di istruzione, formazione e apprendimento permanente degli adulti da realizzarsi per il tramite delle istituzioni scolastiche e formative. Per educazione degli adulti si intende l'insieme delle attività formative formali e non formali in sostituzione o prolungamento dell'educazione scolastica, formativa, di livello universitario e professionale.

2. La Regione, nel riconoscere la specificità dell'offerta scolastica e formativa rivolta alla popolazione in età adulta:

*a)* sostiene e incentiva l'attuazione presso le istituzioni scolastiche e formative di corsi e di attività finalizzati all'acquisizione e all'ampliamento delle competenze di base, al conseguimento dei titoli di studio per l'esercizio efficace della cittadinanza attiva, al conseguimento delle qualifiche professionali, alla certificazione delle competenze, in relazione agli orientamenti europei e statali, allo sviluppo della società della conoscenza e agli specifici contesti culturali locali;

*b)* promuove il rinnovamento e lo sviluppo dei percorsi formativi con il fine di rispondere ai bisogni di nuova alfabetizzazione e di potenziamento delle abilità nelle tecnologie, scienze, matematica e lingue straniere, per facilitare l'integrazione sociale e culturale degli stranieri, orientare i cittadini all'interno delle molteplici opportunità formative nella scelta di personali percorsi di crescita, anche sviluppando abilità di apprendere ad apprendere;

*c)* promuove e sostiene gli interventi di formazione permanente volti a favorire i processi di apprendimento, di cambiamento e di crescita professionale, anche attivati nei contesti di lavoro dalle istituzioni scolastiche e formative in una prospettiva di sviluppo organico del sistema.

3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione:

*a)* le modalità di organizzazione sul territorio dell'offerta di istruzione formale e di apprendimento permanente in età adulta e i criteri di accesso da parte dell'utenza;

*b)* i criteri per l'organizzazione dell'offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche e formative, compresa l'attività di orientamento;

*c)* l'insieme delle competenze di base di riferimento e i conseguenti criteri di certificazione;

*d)* le modalità di riconoscimento dei crediti scolastici, formativi e lavorativi dei percorsi pregressi e di attestazione dei percorsi non formali;

*e)* gli strumenti e le modalità per il raccordo tra istituzioni scolastiche e formative e altri enti pubblici o privati;

*f)* la struttura tecnico-amministrativa nella quale allocare un centro dedicato all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente degli adulti;

*g)* i criteri per l'utilizzo delle strutture presenti sul territorio e delle risorse necessarie, nonché le modalità di creazione delle reti finalizzate al funzionamento della struttura tecnico-amministrativa;

*h)* le modalità per rendere trasparenti le procedure di espletamento del servizio fornito.

#### Art. 9.

##### *Dotazioni organiche*

1. L'organico dell'autonomia dei ruoli regionali del personale docente di cui all'art. 2 è costituito, per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dai posti comuni e dai posti di sostegno e, per la scuola secondaria di secondo grado, dai posti comuni, dai posti di sostegno e dai posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'art. 10.

2. Restano confermate le modalità per la determinazione delle dotazioni organiche regionali di cui all'art. 6 della l.r. 19/2000 e all'art. 5 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 18 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale scolastico. Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione)), fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11.

3. Tenuto conto degli obiettivi formativi di cui all'art. 3, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il dirigente scolastico può effettuare, nell'ambito del comune di servizio del docente, le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia del medesimo grado di istruzione. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie è fatta salva la vigente disciplina sulle sostituzioni dei docenti assenti e non si applica il comma 85, dell'art. 1 della legge n. 107/2015.

#### Art. 10.

##### *Posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, la dotazione organica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado è incrementata di trentasei posti destinati al potenziamento dell'offerta formativa.

2. Ai fini della copertura dei posti di cui al comma 1 è istituita la dotazione organica del potenziamento dell'offerta formativa. Le modalità di assegnazione della titolarità e di utilizzazione del personale docente assunto per la copertura dei posti di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali scolastiche, anche in deroga alla titolarità presso un'istituzione scolastica al fine di garantire maggiore flessibilità nel potenziamento dell'offerta formativa triennale.



3. Il contingente di cui al comma 1 è suddiviso tra le istituzioni scolastiche, in proporzione al numero degli studenti, da un minimo di tre ad un massimo di otto unità ed è funzionale alla valorizzazione dell'offerta formativa e della progettualità espressa dalle scuole nel piano triennale dell'offerta formativa.

4. Il contingente di cui al comma 1 è ripartito fra le classi di concorso non esaurite delle graduatorie regionali ad esaurimento, tenuto conto delle richieste delle istituzioni scolastiche per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'art. 3. Alla copertura dei posti si provvede con assunzioni a tempo indeterminato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie regionali ad esaurimento.

#### Art. 11.

##### *Costituzione delle cattedre della scuola secondaria di primo grado*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale competente in materia di istruzione definisce, con proprio decreto, le modalità di costituzione delle cattedre della scuola secondaria di primo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, secondo i seguenti criteri:

a) le cattedre costituite da quattordici ore frontali sono ricondotte a sedici ore settimanali, ivi comprese quelle di tecnologia, le cui ore settimanali di insegnamento sono ricondotte a due ore;

b) le cattedre di italiano sono costituite da sedici o diciassette ore settimanali, con l'assegnazione di un docente aggiuntivo ogni nove classi;

c) le cattedre di lingua francese sono costituite da dodici ore settimanali, cui si aggiungono due ore settimanali di presenza obbligatoria per classe con docenti di discipline non linguistiche, da svolgersi in lingua francese;

d) le cattedre di lingua inglese sono costituite da quindici ore, con completamento dell'orario d'obbligo anche in attività di supporto nell'insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche;

e) le cattedre di matematica sono ricondotte a quattordici ore settimanali, di cui cinque ore per l'insegnamento di matematica e due ore per l'insegnamento di scienze.

2. In attuazione dell'art. 40-bis, comma secondo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, resta confermata l'attribuzione di una cattedra di lingua tedesca all'istituzione scolastica di pertinenza dell'Unité des Communes valdôtaines Walser, con utilizzazione del docente assegnato alla cattedra anche nelle scuole dell'infanzia e primaria della medesima istituzione scolastica per l'insegnamento della lingua tedesca.

3. L'orario complessivo di lezione degli alunni resta confermato in trentasei moduli settimanali, compreso l'insegnamento della religione cattolica.

#### Art. 12.

##### *Articolazione settimanale delle lezioni*

1. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado resta confermata l'articolazione delle lezioni settimanali

in moduli da cinquanta minuti, con l'obbligo per il personale docente di completare l'orario di servizio di diciotto ore settimanali.

#### Art. 13.

##### *Modalità di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale*

1. Il personale docente appartenente ai ruoli regionali mantiene la titolarità del posto presso un'istituzione scolastica.

2. Il personale docente assunto a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2016/2017 mantiene l'assegnazione della sede provvisoria presso un'istituzione scolastica per il primo anno scolastico e ottiene la sede definitiva presso un'istituzione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico successivo, nell'ambito della procedura di mobilità territoriale e professionale.

3. Alla mobilità territoriale e professionale del personale docente si provvede in conformità alla normativa statale vigente, previa opportuna armonizzazione delle disposizioni conseguenti alla istituzione degli ambiti territoriali incompatibili con il mantenimento, in Valle d'Aosta, della titolarità del posto presso un'istituzione scolastica.

#### Art. 14.

##### *Modificazione all'art. 22 della l.r. 19/2000*

1. Il comma 4 dell'art. 22 della l.r. 19/2000 è sostituito dal seguente:

«4. Il dirigente può individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, senza nuovi o maggiori oneri. Il dirigente è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.»

#### Art. 15.

##### *Inglese, musica ed educazione motoria nella scuola primaria*

1. Nella scuola primaria, per l'insegnamento della lingua inglese possono essere utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili e su individuazione del dirigente scolastico, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché, in progetti di continuità didattica, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola secondaria di primo grado. Per il potenziamento della musica e dell'educazione motoria possono essere utilizzati, a supporto degli insegnanti di scuola primaria, docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione.



## Art. 16.

*Importo di 500 euro per la formazione*

1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è erogata la somma di 500 euro, per ogni anno scolastico, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

2. L'importo può essere utilizzato per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di corsi multimediali, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi di aggiornamento e di qualificazioni delle competenze professionali, svolti da università e centri di formazione specializzati in Italia e all'estero, da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o presso l'Amministrazione regionale, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del piano regionale di formazione. All'importo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, ultimo periodo, della legge n. 107/2015.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità per l'erogazione dell'importo di cui al comma 1, anche tramite carta elettronica. Fino all'adozione della carta elettronica, i docenti, entro il 31 agosto di ogni anno, rendicontano le spese sostenute secondo le indicazioni fornite dalla Sovrintendenza regionale agli studi.

## Art. 17.

*Formazione del personale docente*

1. La formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali dei docenti concorrono ad assicurare la qualità dell'insegnamento e il costante miglioramento del servizio erogato dalle istituzioni scolastiche.

2. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti a tempo indeterminato è obbligatoria, permanente e strutturale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione e sentite le organizzazioni sindacali del comparto scuola, un piano regionale di formazione triennale che individua le priorità formative del personale docente e realizza le attività aventi carattere strutturale e trasversale, con particolare riguardo alle esigenze correlate con gli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessità locali di cui all'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

4. Sulla base delle priorità indicate nel piano di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche definiscono un proprio piano di formazione, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento conseguenti al rapporto di autovalutazione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 18.

5. È consentito, ove necessario, il ricorso all'assunzione di personale supplente, fin dal primo giorno e per il tempo strettamente necessario, per la sostituzione del personale docente impegnato in attività di formazione e aggiornamento obbligatorie a carattere bi-plurilingue promosse o organizzate dalla Regione in applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale.

6. Ai fini di cui al presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

## Art. 18.

*Rapporto di autovalutazione delle istituzioni scolastiche*

1. Il rapporto di autovalutazione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, include, fra gli interventi migliorativi, anche le azioni finalizzate all'efficace realizzazione degli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessità locali di cui all'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

## Art. 19.

*Valutazione dei dirigenti scolastici*

1. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e spetta al Sovrintendente regionale agli studi, che vi provvede ai sensi della normativa vigente per i dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli dello Stato, previa opportuna armonizzazione delle disposizioni connesse al conferimento degli incarichi ai docenti incompatibili con le modalità di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale.

2. Nell'individuazione degli indicatori di cui all'art. 1, comma 93, della legge n. 107/2015, si tiene conto anche delle attività funzionali alla realizzazione degli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessità locali di cui all'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

## Art. 20.

*Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici*

1. Il fondo regionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e per la retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici è incrementato in misura pari a euro 33.300, per l'anno 2015, e a euro 97.200 annui, a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico della Regione. Il fondo è, inoltre, incrementato di ulteriori 127.700 euro, per l'anno 2016, e di 38.900 euro, per l'anno 2017, da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.



## Art. 21.

*Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente*

1. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito un apposito fondo di euro 520.000 annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito tra le istituzioni scolastiche, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il dirigente scolastico, in applicazione dei criteri individuati ai sensi dell'art. 22 dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1, sulla base di motivata valutazione.

3. La somma di cui al comma 2, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

## Art. 22.

*Comitati per la valutazione dei docenti*

1. Nelle istituzioni scolastiche della Regione, in sede di definizione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, gli indicatori individuati dai comitati di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), tengono conto delle attività didattiche bi-plurilingui correlate agli adattamenti delle Indicazioni nazionali per il curricolo alle necessità locali di cui all'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

2. Le linee guida di cui all'art. 1, comma 130, della legge n. 107/2015 sono adottate dall'assessore regionale competente in materia di istruzione, sulla base degli indicatori di cui al comma 1.

## Art. 23.

*Utilizzo degli edifici scolastici*

1. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso i locali degli edifici scolastici.

## Art. 24.

*Scuola digitale e Portale unico dei dati della scuola*

1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze, la Regione promuove opportuni accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge n. 107/2015.

2. La Regione può aderire, previo accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Portale unico dei dati della scuola di cui all'art. 1, comma 136, della legge n. 107/2015.

## Art. 25.

*Laboratori per l'occupabilità*

1. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici o privati, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio regionale;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

2. Gli enti di cui al comma 1 che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

## Art. 26.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, della l.r. 19/2000, è autorizzata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, la revisione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado con sedi nei Comuni di Verrès e Pont-Saint-Martin e la conseguente istituzione, mediante aggregazione, di un unico polo scolastico di istruzione liceale, tecnica e professionale con sede principale a Verrès. La revisione è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, con la quale è contestualmente ridefinita l'offerta formativa territoriale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano dell'offerta formativa di cui all'art. 8 della l.r. 19/2000, come sostituito dall'art. 4, e il piano regionale di formazione di cui all'art. 17 hanno validità biennale, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della l.r. 19/2000, come sostituito dall'art. 4, il piano dell'offerta formativa per il biennio 2017/2018 e 2018/2019 è predisposto da ogni istituzione scolastica entro il 31 dicembre 2016.

4. Al fine di potenziare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative, di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché di armonizzare i sistemi contabili e la correlata disciplina degli organi e dell'attività di revisione, la Regione provvede ad apportare le necessarie modificazioni al regolamento regionale 8 gennaio 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno



1978 e 28 novembre 1978), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'art. 1, comma 143, della legge n. 107/2015.

Art. 27.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.896.873 per l'anno 2016, in euro 2.205.100 per l'anno 2017 e 2.654.200 a decorrere dall'anno 2018.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nelle unità previsionali di base (UPB) 1.2.2.10 (Trattamento economico del personale direttivo e docente delle scuole), 1.2.2.12 (Altri interventi per il personale direttivo e docente delle scuole), 1.3.1.11 (Comitati e commissioni), 1.5.1.10 (Trasferimenti correnti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione) e 1.5.3.10 (Spese generali nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.2.2.10 per euro 184.473 nel 2016;

b) nell'UPB 1.2.2.12: per euro 1.000.000 per l'anno 2016, per euro 1.005.100 per il 2017 e per euro 1.054.200 per il 2018;

c) nell'UPB 1.5.1.10 per euro 149.400 nel 2016;

d) nell'UPB 1.5.3.10 per euro 63.000 nel 2016;

e) nell'UPB 1.16.2.10 (fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A 1 (Disposizioni attuative della legge 107/2015) dell'allegato E, istituito dall'art. 16 della legge regionale recante il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018, per euro 500.000 per l'anno 2016, per euro 1.200.000 per il 2017 e per euro 1.600.000 per il 2018.

4. Gli interventi di cui all'art. 7 sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 3 agosto 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00578

**REGIONE PIEMONTE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2016, n. 10/R.

**Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)».**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 10 novembre 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4;

Visto il regolamento regionale 16 novembre 2009, n. 17/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-4170 del 7 novembre 2016

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)».

(*Omissis*).

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità ed oggetto*


1. Il presente regolamento, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), stabilisce ai sensi dell'art. 25 della legge medesima:

a) i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e le loro modalità organizzative;

b) le attività e i criteri di valutazione interna ed esterna dei centri;

c) i criteri per l'istituzione, le modalità organizzative delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie denominate case rifugio;

d) gli standard strutturali gestionali e di qualità delle case rifugio.



## Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. In attuazione dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 4/2016, i soggetti titolari dei centri antiviolenza e le case rifugio di cui al presente regolamento sono i seguenti:

*a)* comuni o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

*b)* associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;

*c)* soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* di concerto, di intesa o in forma consorziata.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1, lettera *b)* devono possedere i seguenti requisiti:

*a)* essere iscritte negli appositi albi registri regionali del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale o iscritte al registro delle onlus presso l'Agenzia delle entrate;

*b)* avere tra i propri scopi statutari e contenuto esclusivo o prioritario della propria attività nel sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza e di lotta contro la violenza sulle donne;

*c)* avere maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere;

*d)* gestire centri antiviolenza, sportelli antiviolenza o case rifugio autorizzate ai sensi della normativa vigente, anche a titolarità pubblica, sulla base di appositi accordi sottoscritti con gli enti pubblici titolari dei servizi; in alternativa, aver sottoscritto protocolli di collaborazione in base alla normativa vigente con gli enti e servizi pubblici titolari di centri antiviolenza, per la realizzazione in forma coordinata di interventi a favore delle donne vittime di violenza sul territorio di riferimento.

*Capo II*

## DISPOSIZIONI COMUNI

## Art. 3.

*Modalità di raccordo*

1. I centri antiviolenza e le case rifugio operano nel territorio regionale, in costante raccordo con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali:

*a)* gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, per i necessari interventi a favore dei e delle minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

*b)* i servizi sanitari afferenti alla rete regionale per la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie vittime di violenza assistita di cui all'art. 17

della legge regionale n. 4/2016 e, ove esistenti, i servizi che si occupano di interventi destinati agli autori di violenza e di maltrattamenti nonché gli altri servizi sanitari competenti quali il centro esperto sanitario;

*c)* le forze dell'ordine;

*d)* i servizi pari opportunità territoriali;

*e)* i servizi di assistenza legale;

*f)* i servizi per la casa;

*g)* i servizi per il lavoro e la formazione;

*h)* le strutture scolastiche e le altre agenzie educative e formative operanti;

*i)* l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato impegnate nell'ambito di competenza del presente regolamento.

2. A prescindere dalle diverse forme di raccordo utilizzate di cui al comma 1, è comunque salvaguardata la libera volontà delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, i centri antiviolenza e le case rifugio operano in rete sia a livello regionale che nazionale, al fine di favorire lo scambio di informazioni, la conoscenza sulle rispettive iniziative, il raccordo sui casi seguiti, il potenziamento delle azioni multiprofessionali a favore delle donne e dei e delle minori vittime di violenza, l'elaborazione e l'adozione di protocolli operativi locali.

4. I centri antiviolenza e le Case rifugio operano in raccordo con i servizi socio-sanitari anche attraverso l'elaborazione e l'adozione di protocolli e accordi territoriali, come specificato al comma 1, mantenendo, tuttavia, una propria autonomia decisionale ed operativa.

5. La Regione ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge regionale n. 4/2016 si impegna a monitorare tali protocolli e accordi territoriali e a darne comunicazione con cadenza annuale, al dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri.

## Art. 4.

*Attività di formazione permanente e di aggiornamento*

1. La Regione sostiene la progressiva diffusione di un modello di formazione volto ad assicurare la qualità delle prestazioni, che tenga conto delle esperienze e delle competenze maturate nel corso degli anni dal personale dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

2. Ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 4/2016, la Regione mette a disposizione profili e percorsi formativi sia in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, sia per l'operatività nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, con la finalità di supportare formazione e aggiornamento permanente e omogeneo su tutto il territorio regionale, garantendo la certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92).



3. Il percorso formativo standard dell'operatrice dei servizi antiviolenza, inserita nell'elenco regionale dei profili professionalizzanti, è gestito da agenzie formative accreditate sul territorio regionale in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio ed è strutturato in due moduli specifici:

a) operatrice dei centri antiviolenza e case rifugio - modulo 1: accompagnamento in percorsi di uscita dalla relazione violenta;

b) operatrice dei centri antiviolenza e case rifugio - modulo 2: promozione e animazione di reti.

4. La Regione intende assicurare la qualità e la crescita delle competenze professionali, l'aggiornamento delle operatrici in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, la promozione e il radicamento di reti che valorizzino la sussidiarietà di collaborazione tra centri antiviolenza, case rifugio e agenzie formative.

5. Al fine di ottenere il riconoscimento dei profili di cui al comma 3 sono previste le seguenti modalità di riconoscimento:

a) i centri antiviolenza e le case rifugio validano le esperienze e competenze maturate dalle operatrici in servizio in relazione al profilo standard della Regione e, successivamente, le agenzie formative in base alla documentazione prodotta provvedono alla certificazione delle stesse;

b) in relazione ai bisogni formativi espressi dai centri antiviolenza e case rifugio, le agenzie formative accreditate sul territorio regionale organizzano i corsi di formazione previsti nel repertorio standard, in collaborazione con i centri antiviolenza e le case rifugio.

6. I centri antiviolenza e le case rifugio sono tenuti a garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti.

#### Art. 5.

##### *Criteria per la definizione del personale necessario all'espletamento dei servizi*

1. Al fine di garantire pienamente le funzioni di accoglienza e di accompagnamento, ciascun centro antiviolenza e ciascuna casa rifugio può avvalersi di almeno una operatrice con le competenze validate e certificate secondo le modalità di cui all'art. 4.

2. I centri antiviolenza assicurano una adeguata presenza di figure professionali per garantire i servizi minimi nonché avvocate civiliste penaliste con formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio e all'elenco di cui all'art. 22, comma 4 della legge regionale n. 4/2016.

3. Le case rifugio, poiché soggette ad autorizzazione al funzionamento ed alla vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2004, si dotano del personale necessario per svolgere le seguenti funzioni:

a) coordinamento del servizio;

b) assistenza educativa.

4. Il coordinatore è responsabile dell'organizzazione della struttura, ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro delle operatrici, di raccordo ed integrazione con i servizi territoriali.

5. Il ruolo di coordinatore è ricoperto da persone con comprovata esperienza, almeno triennale nel settore, o con laurea in ambiti disciplinari afferenti l'area psicologica o educativa o sociale.

6. Il coordinatore può essere individuato tra le educatrici presenti nelle case rifugio.

7. Al fine di garantire le funzioni educative e di accompagnamento sociale delle donne ospitate, il personale educativo, in possesso del titolo di educatore professionale o equipollente, è presente in numero di almeno una unità per ciascuna struttura. La presenza delle operatrici viene articolata su base giornaliera in relazione alle esigenze delle ospiti ed eventualmente dei loro figli e figlie, dei percorsi individuali di accompagnamento.

8. Possono operare all'interno delle case rifugio altre figure professionali messe a disposizione dagli altri attori della rete, a seguito di appositi protocolli locali, quali psicologhe, mediatrici interculturali, esperte legali, al fine di assicurare le attività di consulenza legale, psicologica, orientamento al lavoro.

9. Le case rifugio possono prevedere anche l'utilizzo di personale volontario, il cui inserimento è preceduto ed accompagnato da adeguati percorsi formativi.

10. Qualora i centri antiviolenza e le case rifugio siano gestiti direttamente da enti pubblici, per il personale hanno valore le norme costituzionali e del pubblico impiego, ritenendo comunque esclusivo l'utilizzo di personale femminile.

#### Art. 6.


##### *Modalità di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario*

1. Il centro esperto sanitario è istituito presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute di Torino. Il centro è costituito dalla integrazione tra le diverse articolazioni organizzative già attive da anni (SVS, Bambi, Demetra) e si avvale della collaborazione attiva dei DEA dei presidi compongono l'AOU e della competenza di alcune strutture trasversali quali medicina legale, servizio sociale, psicologia clinica, URP e delle direzioni mediche di presidio.

2. Il centro esperto opera con accessibilità h 24 definita operativamente da un protocollo integrato interno all'AOU che coinvolge attivamente tutte le strutture sopra elencate.

3. L'accesso al centro esperto avviene tramite i DEA dell'AOU, tramite trasferimento da altri DEA o reparti in collaborazione con le equipe multiprofessionali territoriali.

4. Il centro esperto collabora con le altre istituzioni che operano su questo tema: enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, autorità giudiziaria, pubblica sicurezza, organizzazioni senza scopo lucro e altri servizi pubblici attivi sul territorio regionale in materia di prevenzione, contrasto assistenza alle donne vittime di violenza.



5. Il centro esperto sanitario è parte integrante della rete sanitaria rispetto alla quale ha funzioni coordinamento, di formazione e supporto anche con azione sussidiaria nell'assistenza ai pazienti.

6. La funzione di coordinamento è svolta in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sanità e prevede almeno due incontri annuali di verifica e monitoraggio dell'attività svolta e d'aderenza ai comuni protocolli di assistenza. In particolare, si intende garantire:

a) una modalità assistenziale alle vittime di violenza domestica e sessuale che sia adeguata e omogenea su tutto il territorio regionale;

b) il monitoraggio della situazione con attenzione al riconoscimento della quota sommersa di fenomeno della violenza ed alla prevenzione del perpetuarsi del ciclo della violenza;

c) il corretto utilizzo delle codifiche di dimissione dei casi di maltrattamento domestico violenza sessuale in modo da consentire un'agevole analisi statistica e monitoraggio a livello regionale;

d) la razionalizzazione della raccolta dei reperti a scopo giudiziario.

7. La funzione di formazione degli operatori della rete sanitaria è garantita dal centro esperto attraverso l'organizzazione di corsi, convegni e seminari utili all'aggiornamento delle procedure di presa in carico.

8. La funzione di supporto alla rete sanitaria piemontese si concretizza:

a) nella collaborazione attiva con le equipe multiprofessionali territoriali nei casi di trasferimenti dei pazienti;

b) nella gestione operativa di problematiche emergenti nelle realtà decentrate (es. catena custodia dei reperti con centralizzazione della custodia sul lungo periodo, successiva alla repertazione avvenuta localmente nelle sedi decentrate, ecc);

c) nell'attività di consulenza telefonica agli operatori sanitari del territorio;

d) nella proposta e aggiornamento dei protocolli e delle procedure di assistenza.

#### Art. 7.

##### *Criteri di concessione dei finanziamenti*

1. Al fine di realizzare un'equa allocazione delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell'offerta attuata dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, gli importi stanziati relativi alle spese di funzionamento e gestione di tali servizi, sono ripartiti in via preliminare, tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano sulla base dei seguenti criteri:

a) 50 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun ambito;

b) 50 per cento da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in età superiore ai 14 anni.

2. Gli importi stanziati relativi alle spese per la costruzione e/o ristrutturazione dei centri e delle case rifugio sono ripartiti in quota uguale tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano.

3. In attuazione di quanto previsto all'art. 8 della legge regionale n. 4/2016, l'iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, conclusa la fase transitoria di prima istituzione dell'albo regionale, è obbligatoria.

4. I fondi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti in via preventiva, con specifico provvedimento della struttura regionale competente, che disciplina le modalità accesso ai finanziamenti. Possono presentare istanza di finanziamento i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

5. L'assegnazione dei finanziamenti ai beneficiari e la relativa erogazione dell'acconto del 70 per cento, sono disposti con apposito provvedimento della struttura regionale competente, previa verifica della rispondenza delle istanze pervenute ai requisiti previsti nel presente regolamento. Il restante 30 per cento dei finanziamenti è concesso a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante l'utilizzo delle somme assegnate e la realizzazione delle attività previste, salvo conguaglio rispetto ad eventuali somme non utilizzate.

6. Qualora da un singolo ambito provinciale e metropolitano pervenga un'unica istanza, espressione della rete territoriale di riferimento, il finanziamento richiesto può corrispondere all'intero importo assegnabile all'ambito stesso sulla base della ripartizione preventiva di cui sopra.

7. Qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto, in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate vengono ridistribuite tra i beneficiari secondo criteri proporzionali.

8. Nel caso in cui l'ammontare dei finanziamenti assegnabili superi la somma stanziata a bilancio regionale annuale, si provvede ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

9. Gli enti titolari dei centri antiviolenza e delle case rifugio trasmettono alla struttura regionale competente le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e gestione dei centri o delle case rifugio, contenenti i seguenti elementi:

a) tipologia del soggetto beneficiario;

b) quadro sintetico delle attività e degli interventi che si intendono realizzare;

c) modalità di realizzazione degli interventi;


d) rete territoriale coinvolta nel progetto, esplicitando il collegamento con altri servizi che in senso ampio si occupano della problematica della violenza di genere;

e) risorse umane e strumentali;

f) piano finanziario, comprensivo dell'eventuale cofinanziamento e di eventuali altre forme di finanziamento previste;

g) cronoprogramma riportante le fasi operative degli interventi.

10. Per quanto concerne il riparto dei fondi, non appena definito un sistema di monitoraggio nazionale, saranno valutati ulteriori criteri, ai fini del riparto stesso, tra i quali l'entità del carico di lavoro dei centri antiviolenza e delle case rifugio, in funzione del numero di donne ascoltate, trattate e accolte.



*Capo III*

## CENTRI ANTIVIOLENZA

## Art. 8.

*Istituzione dei centri*

1. I centri antiviolenza, promossi in forma singola, d'intesa o consorziata dai soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 4/2016, sono istituiti in base ai seguenti criteri:

a) riferimento prevalente e non esclusivo ad un bacino d'utenza per ambito territoriale afferente al territorio provinciale e metropolitano;

b) possesso dei requisiti di agibilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

c) accessibilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) ed adeguata pubblicizzazione indicante i servizi minimi e le modalità d'accesso;

d) iscrizione, per quanto riguarda le associazioni e le organizzazioni di gestione dei centri antiviolenza, al previsto albo regionale o, fino alla conclusione della fase transitoria di prima istituzione dell'albo stesso, iscrizione ai registri regionali delle onlus presso l'Agenzia delle entrate;

e) individuazione nello statuto del tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, oppure l'esistenza di una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza;

f) possesso dei requisiti di abitabilità ed articolati in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto delle norme della privacy;

g) possesso dei caratteri di funzionalità e sicurezza sia per le donne accolte sia per i figli e le figlie minori;

h) completa gratuità del complesso di attività ed interventi offerti e della permanenza sia per le donne che per gli eventuali figli e figlie;

i) riservatezza per le donne e gli eventuali figli e figlie minori; le cui modalità esecutive sono oggetto di specifici regolamenti interni o linee guida operative dei centri.

## Art. 9.

*Modalità organizzative e standard di qualità*

1. I centri articolano le proprie attività e la propria rete di sostegno in armonia con i principi ispiratori della legge regionale n. 4/2016 e utilizzano le seguenti modalità organizzative:

a) garantire la capillare diffusione degli interventi nel rispetto dei propri autonomi regolamenti interni, anche attraverso l'articolazione in uno o più sportelli sul territorio;

b) operare, anche attraverso la stipula di protocolli ed accordi operativi, in stretto raccordo con le case rifugio, i DEA e i pronto soccorso territoriali e la rete sanitaria di cui all'art. 17 della legge regionale n. 4/2016, le forze dell'ordine, gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, il sistema per i servizi al lavoro e per la formazione, il sistema scolastico ed educativo e con tutta la rete degli organismi pubblici, privati e del terzo settore in senso ampio che si occupano della problematica della violenza di genere, quali i servizi per le pari opportunità localmente presenti nella rete territoriale;

c) usufruire di detti servizi afferenti ad altri centri della rete territoriale più prossima, nel caso in cui i centri antiviolenza non abbiano nell'ambito territoriale di riferimento la possibilità di attivare servizi di supporto psicologico e di assistenza legale;

d) adottare la carta dei servizi/regolamento interno, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali specificatamente dedicati a tale attività;

e) garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi;

f) garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24, anche collegandosi al telefono nazionale di pubblica utilità 1522;

g) garantire la presenza di personale di prima accoglienza, esclusivamente femminile, con specifiche competenze professionali ed in grado di offrire ascolto, accoglienza ed assistenza e garantire la specifica relazione tra donne quale elemento caratterizzante e fondante ogni percorso di affiancamento;

h) assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specificamente formate sui temi della violenza di genere, individuate nel genere, sulla base della scelta personale della donna, disponibili in tempi congrui rispetto alle esigenze di urgenza/emergenza;

i) garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti;

l) escludere le tecniche di mediazione familiare dal campo di attività e di interventi proponibili: tale esclusione è esplicitata sia nei materiali informativi sia nelle comunicazioni fornite all'utenza;

m) impedire o vietare l'accesso ai locali dei centri agli autori della violenza e dei maltrattamenti;

n) assicurare un'adeguata supervisione periodica per le operatrici di prima accoglienza e le figure professionali operanti nei centri.

2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza quinquennale, gli standard di qualità dei centri antiviolenza sono sottoposti ad aggiornamento e revisione da parte della Giunta regionale, anche attraverso la consultazione con i centri medesimi.

3. Specifiche ed ulteriori modalità di accesso sono definite in autonomia dai singoli centri antiviolenza attraverso appositi regolamenti interni o linee guida operative dei centri.



## Art. 10.

*Attività*

1. I centri garantiscono, a titolo gratuito, attraverso le loro attività, i seguenti servizi minimi:

*a)* ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

*b)* accoglienza: garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

*c)* assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;

*d)* assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile di cui all'art. 2, comma 1 della legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province);

*e)* supporto ai minori vittime di violenza assistita, secondo le modalità previste dalla legge e/o in raccordo con i servizi presenti sul territorio;

*f)* orientamento al lavoro: attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i servizi per il lavoro per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;

*g)* orientamento all'autonomia abitativa: anche attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie.

## Art. 11.

*Criteri di valutazione interna ed esterna delle attività*

1. I centri, nel rispetto dei valori cardine volti a garantire la piena realizzazione dei diritti umani considerati fondamentali, adottano nell'ambito di propri provvedimenti di cui all'art. 9, comma 3 adeguati strumenti per la valutazione interna delle proprie attività che tengano conto dei seguenti criteri:

*a)* disponibilità di dati di tipo quantitativo riguardanti il numero di contatti e/o accessi, il numero di donne prese in carico e/o seguite nell'ambito di un percorso strutturato;

*b)* disponibilità di dati di tipo qualitativo relativi al progresso e sul percorso individuale in atto e/o concluso dalla singola donna;

*c)* dati circostanziati (informazioni sanitarie, percorsi giudiziari, ruolo dei servizi territoriali, ecc) al fine di ottimizzare per ciascuna donna le conseguenti azioni di tutela necessaria;

*d)* strumenti e modalità per affrontare le criticità e l'individuazione di soluzioni efficaci;

*e)* strumenti per la protezione dei dati personali che riguardano la donna e i propri figli e figlie;

*f)* un quadro generale delle attività promosse e/o realizzate a livello interno, attraverso la rete o con i servizi pubblici e privati del territorio;

*g)* adozione di un regolamento interno e/o di linee guida operative;

*h)* valutazione interna dei costi dei servizi erogati.

2. I centri raccolgono e trattano i dati nel pieno rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), salvaguardando l'anonimato delle donne e dei loro figli e figlie e il loro diritto alla riservatezza.

3. La valutazione esterna, effettuata dalla struttura regionale competente, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 4/2016 e nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 3 della medesima legge, si ispira ai seguenti indicatori:

*a)* analisi dei principali dati quali-quantitativi provenienti dal monitoraggio annuale;

*b)* formalizzazione di accordi, intese e/o protocolli operativi di collaborazione con i soggetti della rete del territorio;

*c)* frequenza nella partecipazione ad iniziative formative e/o di aggiornamento del personale e/o dei volontari;

*d)* presenza di un'attività di supervisione, supporto per eventuali criticità o specifiche esigenze formative;

*e)* dotazione di una carta del servizio e pubblicizzazione della stessa;

*f)* congruenza tra i contenuti della carta del servizio e la reale offerta alle donne dello stesso servizio;

*g)* presenza di un'attività di valutazione dei percorsi e/o dei processi attivati;

*h)* natura delle fonti di finanziamento.

*Capo IV*

## CASE RIFUGIO


## Art. 12.

*Istituzione delle case*

1. Le case rifugio, promosse in forma singola, d'intesa o consorziata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 4/2016, sono istituite secondo i seguenti criteri:

*a)* gestione in forma diretta o tramite affidamento a soggetti terzi nel rispetto ed in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici e di affidamento a terzi;

*b)* possesso, sia per la gestione diretta sia nel caso di affidamento a terzi, di significative esperienze e competenze specifiche maturate in materia di contrasto alla violenza alle donne, con operatrici specificatamente formate e con curricula professionali depositati presso l'ente gestore e costantemente aggiornati;



c) iscrizione al previsto albo regionale dei centri anti-violenza e delle case rifugio, conclusa la fase transitoria di prima istituzione dell'albo regionale;

d) previsione nello statuto del tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza;

e) garanzia della necessaria riservatezza in merito all'istituzione ed alla loro collocazione e il completo anonimato. Le modalità per assicurare la riservatezza ed il completo anonimato sono esplicitamente adottate nell'ambito di propri regolamenti interni o linee guida operative;

f) accessibilità, ai sensi della normativa edilizia vigente, qualora le case rifugio si rendano disponibili all'accoglienza di donne portatrici di disabilità o con figli e figlie disabili.

#### Art. 13.

##### *Modalità organizzative*

1. Le case rifugio, come previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 4/2016, per essere pienamente operative articolano le proprie attività secondo le seguenti modalità organizzative:

a) garantire l'inserimento, assicurando anonimato e segretezza, sulla base della predisposizione preliminare di un progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno, fatte salve le situazioni di segnalazione d'urgenza da parte delle strutture sanitarie e delle forze dell'ordine. Il progetto è teso alla protezione, alla salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica e all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli e delle loro figlie. In ogni caso è escluso l'accesso diretto. Va richiamata la distinzione tra l'attività di accoglienza in emergenza dall'inserimento programmato, al fine di salvaguardare la protezione, la sicurezza e serenità delle ospiti già presenti in struttura. Per gli inserimenti in emergenza è possibile individuare ed utilizzare, per periodi brevi ma sufficienti ad una prima valutazione e individuazione di un iniziale progetto di massima, delle strutture protettive benché non espressamente dedicate;

b) assicurare l'accoglienza in base alle modalità dalle stesse predisposte, e di norma previo contatto ed attraverso il centro anti-violenza e/o con altri soggetti della rete operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, compatibilmente con i posti disponibili;

c) assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne ospiti ed ai loro figli e figlie;

d) garantire la presenza di personale, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere;

e) garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e le figure professionali operanti;

f) escludere le tecniche di mediazione familiare dal campo di attività ed interventi proponibili;

g) operare in stretta sinergia con i centri anti-violenza ed in raccordo con la rete dei servizi, anche attraverso specifici protocolli, per assicurare il necessario supporto, nell'ambito di un progetto formulato e condiviso con la donna e con i servizi sociali e sanitari qualora siano coinvolti.

2. Le case rifugio sono dotate di un registro delle ospiti e predispongono per le stesse un piano individualizzato di assistenza equiparabile al progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno per le donne, il quale indica in particolare:

a) obiettivi da raggiungere;

b) contenuti e le modalità dell'intervento;

c) strumenti di verifica.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 12 della legge regionale n. 4/2016, le case rifugio, nell'ambito di propri provvedimenti di cui all'art. 12, comma 1, lettera f) mettono in atto idonee misure per assicurare l'assoluta riservatezza dell'istituzione e della collocazione della casa rifugio.

4. I corrispettivi dovuti per l'accoglienza nelle case rifugio possono essere definiti in specifici convenzioni stipulate con gli enti invianti in base alle esigenze ed alle progettualità su casi specifici.

5. Specifiche ed ulteriori modalità di accesso sono definite in autonomia dalle singole case attraverso appositi regolamenti interni o linee guida operative.

#### Art. 14.

##### *Attività*

1. Le case rifugio garantiscono, a titolo gratuito, i seguenti servizi minimi:

a) protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;

b) definizione ed attuazione di un progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;

c) integrazione operativa con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;

d) messa a disposizione di adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza;

e) realizzazione di un'attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in collaborazione con le istituzioni locali.

2. Inoltre, in relazione all'obiettivo di garantire adeguati flussi informativi delle attività realizzate, le case rifugio assicurano il flusso delle informazioni anche attraverso il monitoraggio e raccolta da di cui all'art. 24 della legge regionale n. 4/2016.



3. La decisione dell'inserimento nella casa rifugio è presa congiuntamente con il centro antiviolenza ed i servizi territoriali di competenza, facendo riferimento agli accordi siglati a livello locale rispetto alla compartecipazione della spesa.

#### Art. 15.

##### *Standard strutturali, gestionali e di qualità*

1. Le case rifugio, soggette ad autorizzazione al funzionamento ed alla vigilanza da parte dei competenti organismi secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2004 ed in base ai principi di qualità contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 25-5070 del 18 dicembre 2012 (Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori devono:

- a) essere ubicate in edifici residenziali;
- b) sorgere in zone accessibili alla rete dei servizi (trasporti, socio-sanitari, educativi e ricreative culturali);
- c) disporre dei requisiti di agibilità ai sensi del decreto del Presidente della repubblica n. 380/2001;
- d) possedere una capacità ricettiva che varia in funzione della tipologia e dell'esigenza delle persone accolte entro un limite massimo di n. 12. Nel computo non vanno conteggiati i minori nella fascia d'età 0-3 anni;
- e) prevedere tempi di permanenza che variano in relazione al progetto ed alle potenzialità e risorse di ciascuno, ma non possono comunque superare i 180 giorni, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.

2. Gli ambienti sono organizzati in modo da assicurare l'autonomia individuale e dei nuclei familiari eventualmente ospitati, la fruibilità degli spazi e la riservatezza delle persone. Solo nei casi in cui la struttura sia dedicata a sole donne, senza figli al seguito, è ammessa la convivenza nella stessa stanza di più donne compatibilmente con gli standard in vigore. Nei casi in cui siano presenti madri con più figli di età diverse, la definizione del numero dei posti letto previsto nelle camere può essere orientata da un criterio di opportunità pedagogica. In ogni caso le camere da letto devono avere una superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 9 per le camere ad un letto, mq. 14 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq. 6 per ogni letto in più.

3. In relazione alle ospiti e all'attività prevista, è possibile prevedere la dotazione di altri ambienti, adeguatamente arredati, destinati a spazio gioco e studio per i bambini in età scolare nonché una sala riunioni.

4. È preferibile che la struttura sia dotata di una linea telefonica dedicata.

5. In relazione alla destinazione del servizio per garantire la maggior sicurezza delle ospiti, è possibile installare idonei sistemi anti intrusione, collegati preferibilmente con le forze dell'ordine, nonché disporre di adeguati accorgimenti di protezione individuali.

6. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza quinquen-

nale, gli standard di qualità delle case rifugio sono sottoposti ad aggiornamento e revisione da parte della Giunta regionale, anche attraverso la consultazione con le case rifugio medesime.

#### Capo V

##### DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

#### Art. 16.

##### *Sistema di monitoraggio*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *i*) ed *l*) della legge regionale n. 4/2016, la Regione promuove la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale a carattere periodico dei casi seguiti e degli interventi anche attraverso l'integrazione delle diverse forme esistenti ed assicura la verifica ed il monitoraggio periodico delle attività formative svolte da associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza.

2. I centri antiviolenza ai sensi dell'art. 7 dell'Intesa del 27 novembre 2014, n. 146 (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014), svolgono attività di raccordo e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 4/2016 e nelle more dell'istituzione di un sistema di monitoraggio omogeneo a livello nazionale, previsto dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere approvato dal Dipartimento pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei ministri - del 2015, sono valorizzati gli strumenti di rilevazione dati, già in uso da parte dei diversi centri e delle case rifugio, con l'individuazione di una batteria minima di dati qualitativi comuni che può essere implementata e rivista in considerazione ed in esito all'avvio del sistema di monitoraggio nazionale.

4. Tutti i centri e le case rifugio rilevano in modo omogeneo i dati così definiti al fine di renderli comparabili a livello regionale. Allo scopo di agevolare la trasmissione delle informazioni, ciascun centro antiviolenza individua un proprio referente nei rapporti con la Regione.

#### Art. 17.

##### *Norma transitoria*

1. L'adeguamento delle case rifugio, attualmente esistenti ed autorizzate ai sensi del regolamento regionale 16 novembre 2009, n. 17/R, ai requisiti gestionali stabiliti dal presente regolamento deve avvenire entro 12 mesi dall'approvazione dello stesso.



## Art. 18.

*Norma finale*

1. La Giunta regionale, con successivo provvedimento deliberativo, procede alla costituzione del tavolo di coordinamento permanente regionale con l'individuazione di istituzioni, enti, servizi ed organizzazioni chiamati a farne parte, nonché alla definizione delle modalità organizzative di lavoro del tavolo stesso.

## Art. 19.

*Abrogazioni*

1. Il regolamento 16 novembre 2009, n. 17/R (Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 "Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio"), è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 7 novembre 2016

CHIAMPARINO

16R00538

**REGIONE LIGURIA**

LEGGE REGIONALE 14 settembre 2016, n. 21.

**Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17, del 15 settembre 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPURATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica all'art. 25 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).*

1. Al comma 12 dell'art. 25 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione».

## Art. 2.

*Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994*

1. La lettera e) del comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

2. Al comma 8 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «comandati dalle Amministrazioni provinciali. I risultati di cui sopra devono essere trasmessi dalle Amministrazioni provinciali alla Regione entro il 15 aprile di ogni anno.» sono soppresse.

## Art. 3.

*Modifica all'art. 36 della legge regionale n. 29/1994*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«5-bis. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello realizzato nell'ambito delle seguenti operazioni gestionali finalizzate al controllo, diretto o indiretto, della specie:

a) foraggiamento presso punti di sparo o strutture di cattura fisse o mobili, in attuazione dei piani di cui al comma 2;

b) foraggiamento dissuasivo realizzato con il coordinamento e sotto la responsabilità di A.T.C., C.A., Aziende faunistico-venatorie, Aziende agriturismo-venatorie o soggetti gestori di istituti di protezione faunistica, nel rispetto delle condizioni operative definite dalla Regione Liguria nell'ambito dei piani di cui al comma 2, previa comunicazione alla Regione Liguria corredata da cartografia in scala 1:10.000 indicante i punti di foraggiamento;

c) foraggiamento attrattivo ai punti di sparo ai fini del prelievo di selezione autorizzato dalla Regione Liguria;

d) foraggiamento attrattivo presso punti di conta (governe) nell'ambito dei programmi di monitoraggio della specie promossi dalla Regione Liguria. ».


## Art. 4.

*Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 29/1994*

1. Al comma 7 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «con l'apposizione di un pallino eseguito» sono soppresse.

2. Al comma 8 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «con l'apposizione di un pallino» sono soppresse.

3. Al comma 9 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «mediante l'apposizione di un pallino per ogni capo abbattuto» sono soppresse.



4. Dopo il comma 9 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«9-bis. A decorrere dall'annata venatoria 2017/2018 i capi di fauna migratoria abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento comprovato dall'avvenuto recupero.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 29/1994*

1. Il comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La Regione nomina le Commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. Le Commissioni durano in carica cinque anni.».

2. Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la Commissione è composta» sono sostituite dalle seguenti: «le Commissioni sono composte».

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

4. Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «la Commissione opera a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «le Commissioni operano a titolo gratuito».

Art. 6.

*Modifica all'art. 47 della legge regionale n. 29/1994*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 21, lettera e), della legge n. 157/1992, si intendono «carroz-zabili» le strade anche non asfaltate, percorribili normalmente da qualsiasi veicolo per l'intera tratta.».

Art. 7.

*Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 29/1994*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 400,00 per chi intenzionalmente cagiona l'interruzione o turba il regolare svolgimento dell'attività venatoria.».

2. Il comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell'art. 6 della legge regionale

2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.».

3. Il comma 3 dell'art. 49 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. Sono altresì introitati dalla Regione i proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge n. 157/1992.»

Art. 8.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 settembre 2016

TOTI

(*Omissis*).

16R00557

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2016, n. 22.

**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 18 del 12 ottobre 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti)*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «o turistico ricettivi» sono sostituite dalle se-



guenti: «e per gli utilizzi compatibili con la residenza di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini turistico ricettivi e per pubblici esercizi, esercizi commerciali di vicinato, laboratori, artigianato di servizio.».

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«c-bis) i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali di vicinato siano collocati soltanto al piano terreno e al piano rialzato delle costruzioni ed in fregio a strade e percorsi pubblici anche pedonali.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 ottobre 2016

TOTI

(*Omissis*).

16R00558

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2016, n. 23.

**Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 18 del 12 ottobre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1985, n. 4 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi)*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/1985 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«c-bis) gli immobili, ospitanti centri culturali di matrice religiosa.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 4/1985*

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 4/1985 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«4. I progetti per la realizzazione di attrezzature di tipo religioso sono localizzati sul territorio comunale dopo aver sentito i pareri, non vincolanti, di organizzazioni e comitati di cittadini presenti nelle zone suscettibili di un simile impianto e nelle aree ad esse limitrofe. Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum, nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale, per conoscere l'orientamento della popolazione interessata.

4-bis. Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare le attrezzature di cui all'art. 2 è tenuto a presentare apposita istanza secondo le modalità e le procedure previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. Il richiedente deve indicare, in particolare:

a) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con oneri a proprio carico;

b) il rispetto delle distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, definite con deliberazione annuale della Giunta regionale;

c) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, tali da non congestionare il traffico pedonale e motorizzato nel momento di maggior affluenza di fruitori alla struttura;

d) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità dei detti servizi e dell'intera struttura da parte di soggetti portatori di handicap;

e) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio ligure, così come individuate dagli atti di pianificazione territoriale regionale.

4-ter. I soggetti di cui al comma 4-bis sono tenuti a stipulare, sulla base dell'istanza presentata, una convenzione, a fini urbanistici, con il comune interessato, nella quale venga prevista espressamente la possibilità di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte del comune di mancanze o di attività non previste nella convenzione.».

Art. 3.

*Norma transitoria*

1. Le modifiche alla legge regionale n. 4/1985 di cui ai precedenti articoli non si applicano alle strutture religiose esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 ottobre 2016

TOTI

(*Omissis*).

16R00559

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 agosto 2016, n. 25.

**Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 16 agosto 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 822 del 19 luglio 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il numero 1 della lettera *b*) del comma 2, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1) se l'utente è maggiorenne: l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalità presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, oppure, nel caso di contemporaneo utilizzo di più servizi di cui alla presente lettera, l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui richiede l'ospitalità presso un servizio residenziale».

Art. 2.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora

stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

*a*) i cittadini italiani;

*b*) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea;

*c*) i cittadini di Paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;

*d*) i titolari dello status di rifugiato;

*e*) i titolari dello status di protezione sussidiaria.

2. Dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale, alle stesse condizioni delle persone di cui al comma 1, le seguenti persone, qualora legalmente soggiornanti sul territorio nazionale:

*a*) i cittadini di Paesi terzi;

*b*) gli apolidi».

2. Il comma 5, dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 solo in caso di eccezionali situazioni personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili».

Art. 3.

1. Dopo il comma 2, dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Il comitato tecnico di cui all'art. 8 può esonerare il nucleo familiare collegato dalla partecipazione o ridurla fino ad un massimo della metà, se da specifica documentazione dell'autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all'utente».

Art. 4.

1. Dopo il comma 3, dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 3-bis:

«3/bis. Per il calcolo del fabbisogno delle persone che condividono un alloggio collettivo, che non sono membri del nucleo familiare di fatto e che sono seguite dal distretto sociale di competenza attraverso la prestazione di accompagnamento socio-pedagogico abitativo o da un servizio sanitario specialistico all'interno di un progetto di autonomia abitativa, si applica quanto previsto per le persone che vivono da sole dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2».



## Art. 5.

1. Il numero 1), della lettera *a*), del comma 2, dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1) che hanno un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un'unità immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano o sono contitolari di un tale diritto sulla medesima unità immobiliare per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento».

2. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*d*) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell'unità immobiliare»;

3. Dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera *d-bis*):

«*d-bis*) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell'unità immobiliare»;

4. La lettera *g*) del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*g*) i locatari cui è stato assegnato un alloggio agevolato dell'Istituto per l'edilizia sociale o di un altro ente pubblico e vi rinunciano o lo restituiscono, per un periodo di cinque anni dalla data della rinuncia o della restituzione»;

5. Dopo la lettera *g*) del comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera *h*):

«*h*) i locatari di alloggi di cui alla lettera *g*) in caso di revoca dell'assegnazione dell'alloggio per cause loro imputabili, per un periodo di cinque anni dalla data della revoca».

6. La lettera *b*) del comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b*) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell'unità immobiliare»;

7. Dopo la lettera *b*) del comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera *b-bis*):

«*b-bis*) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell'unità immobiliare»;

8. Il comma 8, dell'art. 20, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario».

## Art. 6.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma *4-bis*:

«*4-bis*. La prestazione non può essere concessa a persone o famiglie che già percepiscono, dagli enti gestori delle strutture in cui sono accolte o da cui sono assistite, un importo corrispondente per la medesima finalità».

## Art. 7.

1. I commi 3 e 4 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3. L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto o per servizio di accompagnamento, andata e ritorno, dalla propria abitazione sino:

*a*) ai servizi sociali semiresidenziali;

*b*) ai servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;

*c*) al posto di lavoro, oppure alla sede del progetto di inserimento lavorativo o della convenzione individuale per l'occupazione lavorativa.

4. Le persone con disabilità che frequentano la scuola dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado o l'università non hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto o del servizio di accompagnamento di cui al comma 3 durante l'orario scolastico o durante le lezioni universitarie frequentate».

2. Il comma 8 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. La concessione della prestazione di cui al presente articolo è subordinata al parere dell'operatore competente del distretto sociale, che valuta le modalità di effettuazione del trasporto, anche in riferimento ad altre forme di accompagnamento e trasporto alternative, allo scopo di ottimizzare le risorse, tenendo conto delle esigenze della persona e delle eventuali disponibilità presenti sul territorio. La proposta del medesimo operatore è sottoposta alla decisione del comitato tecnico di cui all'art. 8».

## Art. 8.


1. La lettera *c*) del comma 2, dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*c*) la persona è maggiorenne e, al momento della presentazione della prima domanda di prestazione, non ha superato i 60 anni di età».

## Art. 9.

1. Dopo l'art. 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 39/bis:

«Art. 39-bis (Utilizzo di buoni servizio per il pagamento delle tariffe) — 1. La Giunta provinciale fissa annualmente, in concomitanza con la determinazione della quota base, le prestazioni, con le relative tariffe minime e massime, per le quali l'utente può concorrere al pagamento della tariffa utilizzando i buoni servizio di cui all'art. 8, comma 4, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.



2. L'utente che si avvale della possibilità di cui al comma 1 concorre al pagamento della tariffa in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto.

3. Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della suddetta tabella, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

4. La partecipazione aumenta in modo lineare all'aumentare del valore della situazione economica, a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima».

#### Art. 10.

1. Dopo il comma 6, dell'art. 41, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 7:

«7. Il comitato tecnico di cui all'art. 8, d'intesa con l'ente competente per l'integrazione della tariffa, può decidere una riduzione della tariffa ai sensi dell'art. 42-bis, comma 1, a favore del nucleo familiare collegato, oppure può esonerare quest'ultimo dalla partecipazione, se da specifica documentazione dell'autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all'utente».

#### Art. 11.

1. Il comma 2 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti; la persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente, durante il periodo di concessione, ogni variazione dei requisiti richiesti o dei dati dichiarati intervenuta successivamente alla data della dichiarazione sostitutiva. Per le prestazioni «reddito minimo di inserimento» e «contributo al canone di locazione e per le spese accessorie» tale obbligo di comunicazione vale solamente per le variazioni della composizione del nucleo familiare».

#### Art. 12.

1. Il comma 1, dell'art. 47, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate sono eseguiti controlli sulle dichiarazioni fornite dai beneficiari ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. A tal fine ci si avvale delle informazioni in possesso dell'ente, nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione o si richiede idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati».

#### Art. 13.

1. Il comma 1, dell'art. 48, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

«1. Contro la decisione dell'ente può essere presentato ricorso, entro 45 giorni dalla comunicazione, alla sezione ricorsi di cui all'art. 4, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche».

#### Art. 14.

1. La lettera a) del punto 3.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«a) ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, eccetto le borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche;»

2. La lettera c) del punto 3.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«c) il 50 per cento delle entrate derivanti dalle indennità corrisposte a scopi socio-pedagogici agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;»

3. Il punto 3.3 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«3.3 Se l'utente vive in un servizio residenziale per persone con disabilità o malati psichici di cui all'allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa è considerato, esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa, soltanto nella misura del 50 per cento del suo ammontare».

4. La lettera f) del punto 5.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«f) il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o una invalidità ad essa equipollente, se tale componente non percepisce l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite di un servizio residenziale. L'equipollenza è determinata dalla Giunta provinciale».

5. La lettera a), del punto 7.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«a) in deroga alle disposizioni di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 01 del citato art. 25, tranne gli importi di cui alla lettera b), qualora l'interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l'avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto;»



6. La lettera *a)*, del punto 8.3 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*a)* le entrate derivanti dalle indennità corrisposte a scopi socio-pedagogici agli utenti dei progetti d'inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari);

7. La lettera *b)* del punto 10.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b)* 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o una invalidità ad essa equipollente, se tale componente non percepisce l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite di un servizio residenziale. L'equipollenza è determinata dalla Giunta provinciale».

8. La lettera *b)* del punto 12.2 dell'allegato A, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b)* in deroga alle disposizioni di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 1, del citato art. 25, tranne gli importi di cui alla lettera *b)*, qualora l'interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l'avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto;»

9. Il punto 13.1 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«13.1 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale del terzo livello, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti familiari si considerano come segue:

*a)* il 60 per cento degli elementi di entrata e patrimoniali dei discendenti dell'utente e/o del suo coniuge o partner;

*b)* il 100 per cento degli elementi di entrata e patrimoniali dell'utente e del suo coniuge o partner e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto».

#### Art. 15.

1. L'allegato B del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato al presente regolamento.

#### Art. 16.

1. Nel testo tedesco del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, il termine «Fachausschuss» o «Ausschuss», ovunque ricorra, è sostituito dal termine «Fachbeirat».

2. Nel testo italiano del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, il termine «assegno di accompagnamento» è sostituito dal termine «indennità di accompagnamento».

#### Art. 17.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* i commi 3 e 4 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;

*b)* il comma 15 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;

*c)* il comma 9 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;

*d)* il comma 3 dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

#### Art. 18.

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 agosto 2016

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

16R00506


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 agosto 2016, n. 26.

**Modifiche al 1° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 33/I-II del 16 agosto 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 835 del 26 luglio 2016;



EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8 e 9:

«8. La dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è in seguito denominata "DURP".

9. Il valore della situazione economica di cui all'art. 58 della legge è in seguito denominato "VSE" e, in deroga a quanto previsto all'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è calcolato come valore medio ai sensi dell'art. 8-bis del presente regolamento.»

## Art. 2.

1. Dopo l'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 6-bis:

«Art. 6-bis (Livelli di valutazione delle prestazioni). — 1. In attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono stabiliti i livelli di valutazione delle prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Sono prestazioni di primo livello:

a) gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, della legge, salvo quelli di cui al comma 3 del presente articolo e quelli per cui la situazione economica non è rilevata;

b) l'assegnazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'art. 82 della legge.

3. Sono prestazioni di terzo livello gli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2, della legge.»

## Art. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono così sostituiti:

«1. Agli effetti della legge e del presente regolamento si considerano conviventi more uxorio:

a) due persone che hanno figli in comune, se abitano in un'abitazione comune o se dichiarano di voler abitare insieme nell'abitazione oggetto dell'agevolazione dopo il suo acquisto o la sua ultimazione;

b) due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, che abitano da almeno due anni in un'abitazione comune;

c) due persone che, pur non abitando in un'abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione del rapporto familiare.

2. Due persone conviventi more uxorio possono essere ammesse in comune all'agevolazione edilizia, purché siano entrambe in possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione stessa.»

## Art. 4.

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono inseriti i seguenti articoli 7-bis e 7-ter:

«Art. 7-bis (Coniugi separati). — 1. Agli effetti della legge e del presente regolamento due coniugi sono considerati separati:

a) in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il Presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi;

b) in caso di separazione consensuale:

1) quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure

2) dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile;

c) in caso di domanda di nullità del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea.

2. L'agevolazione concessa è revocata se, entro quattro anni dalla presentazione della domanda di agevolazione:

a) non è stata pronunciata la separazione giudiziale, nel caso di cui al comma 1, lettera a);

b) non è stata pronunciata la nullità del matrimonio, nel caso di cui al comma 1, lettera c).

3. Su richiesta motivata, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato.

Art. 7-ter (Nucleo familiare). — 1. In deroga a quanto previsto all'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, ai fini delle prestazioni di primo livello di cui all'art. 6-bis, comma 2, del presente regolamento e dell'accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2, della legge, nonché per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare:

a) il richiedente;

b) il coniuge non separato o il convivente more uxorio del richiedente;

c) i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi;

d) i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di età, purché conviventi con uno dei componenti stessi e a carico ai fini IRPEF;

e) i minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno dei componenti di cui alle lettere a) e b);

f) i figli di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



g) i genitori di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi con uno dei componenti stessi da almeno due anni, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell'alloggio agevolato;

h) fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, conviventi da almeno due anni con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell'alloggio agevolato.

2. Ai fini dell'ammissione ai contributi per il superamento o l'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 92 della legge e al capo 4 del presente regolamento, se la persona con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti è minorenne, si considera richiedente chi convive col minore ed esercita la responsabilità genitoriale.

3. Il richiedente a carico ai fini IRPEF nell'ultimo anno di reddito considerato per il calcolo del VSE può essere ammesso alle agevolazioni edilizie per l'acquisto, la costruzione, il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario e all'assegnazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, solo nel caso in cui il suo coniuge o convivente more uxorio non sia risultato soggetto a carico ai fini IRPEF nel medesimo periodo.

4. Ai fini del calcolo dell'entità del sussidio di emergenza per gravi casi sociali di cui all'art. 38 della legge, si considera il nucleo familiare di fatto di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.»

#### Art. 5.

1. Dopo l'art. 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater:

«Art. 8-bis (*Valutazione della situazione economica per le prestazioni di primo livello*). — 1. Ai fini della determinazione del VSE si considera la situazione economica media ("SEM") del nucleo familiare nei due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda, se questa è presentata dopo il 30 giugno, o la situazione economica media del nucleo familiare nel penultimo e terzultimo anno antecedenti l'anno di presentazione della domanda, se questa è presentata entro il 30 giugno. Il VSE è calcolato ai sensi dei commi 2 e 3.

2. La situazione economica media ("SEM") è calcolata con la seguente formula:

$$\text{SEM} = \frac{\text{R1} + \text{R2} + \text{P2}}{2}$$

dove per:

a) R1 s'intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al primo anno di reddito considerato;

b) R2 s'intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al secondo anno di reddito considerato;

c) P2 s'intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4, 5 e 6.

3. Il VSE si calcola dividendo la SEM per il fabbisogno annuale del nucleo familiare di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Il risultato è arrotondato al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a detto limite.

4. Il patrimonio del nucleo familiare è quello rilevato nell'ultima DURP considerata ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie. Esso è costituito da:

a) il patrimonio immobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente del nucleo familiare;

b) il patrimonio mobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente del nucleo familiare.


5. Nel patrimonio mobiliare non si considera il ricavo della cessione dell'abitazione principale nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, purché il valore convenzionale dell'alloggio ceduto sia detratto da quello dell'alloggio oggetto della domanda di agevolazione edilizia, ai sensi dell'art. 46, comma 4, della legge. Tale eccezione si applica limitatamente ad una abitazione principale per nucleo familiare.

6. Il patrimonio del nucleo familiare, come individuato ai sensi dei commi 4 e 5, è valutato nella misura del 20 per cento.

Art. 8-ter (*Reddito minimo*). — 1. Agli effetti dell'art. 45, comma 1, lettera e), della legge, il nucleo familiare di cui all'art. 7-ter deve disporre di un reddito medio netto annuo, senza tenere conto del patrimonio e senza l'applicazione dei correttivi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, che corrisponde almeno all'importo stabilito come reddito minimo di inserimento ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 8-quater (*Valutazione della situazione economica per le prestazioni di terzo livello*). — 1. Ai fini dell'accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2, della legge, la situazione economica del nucleo familiare è valutata come previsto dall'art. 8-bis del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare di fatto ai sensi dell'art. 37, comma 3, della legge, e ai fini del calcolo dell'entità del sussidio di emergenza ai sensi dell'art. 38 della legge, si considera la situazione economica media dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della domanda. A tal fine, oltre ai dati relativi al reddito di cui al capo II del decreto del Presidente della provincia



11 gennaio 2011, n. 2, sono rilevate tutte le entrate degli ultimi tre mesi, ancorché fiscalmente non rilevanti.

3. Le seguenti entrate non sono considerate nel calcolo del reddito per la valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi del nucleo familiare di fatto:

a) il Trattamento di fine rapporto (TFR) riferito a periodi lavorativi superiori a un anno, che è valutato come patrimonio;

b) le entrate derivanti dai premi sussidio o da altre prestazioni economiche di carattere socio-pedagogico corrisposte agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;

c) l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;

d) l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;

e) le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari.

4. In deroga a quanto previsto all'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate di cui al comma 2 del presente articolo vanno detratti i seguenti importi, relativi agli ultimi tre mesi:

a) le spese mediche di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi, al lordo della franchigia;

b) altre spese documentate sostenute dalla famiglia, legate alla particolare situazione di necessità;

c) un importo pari al 150 per cento del fabbisogno mensile del nucleo familiare. Quest'ultimo è calcolato in proporzione al fabbisogno annuale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

5. Per la valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi, il patrimonio del nucleo familiare di fatto è valutato ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) il patrimonio mobiliare è valutato con riferimento alla giacenza media dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della domanda;

b) il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;

c) dalla somma del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare di fatto è detratta una franchigia di importo pari a euro 2.500,00 per ciascun componente del nucleo;

d) il patrimonio immobiliare è rilevato con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda ed è valutato al 20 per cento.

6. Ai fini della valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti del nucleo familiare di fatto sono così calcolati:

a) il 100 per cento delle entrate e del patrimonio del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto, salvo quanto previsto alla lettera b);

b) il 60 per cento delle entrate e del patrimonio dei discendenti del richiedente e dei discendenti del coniuge o partner dello stesso.

7. L'entità del sussidio di emergenza è determinata, nei limiti previsti dall'art. 38 della legge, sulla base della differenza tra l'ammontare della rata mensile del mutuo stipulato per l'acquisto, la costruzione o il recupero dell'abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche, e la situazione economica media degli ultimi tre mesi del nucleo familiare di fatto, calcolata come previsto ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

8. Il sussidio di emergenza di cui all'art. 38 della legge può comprendere anche l'importo a copertura delle rate arretrate dei mutui stipulati per l'acquisto, la costruzione o il recupero dell'abitazione principale.»

#### Art. 6.

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 9 (*Documentazione e presupposti tecnici*). —  
1. Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall'art. 2 della legge sono corredate da una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione edilizia richiesta, da redigersi sul modulo predisposto dall'ufficio e munita della documentazione ivi indicata.

2. Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie per l'acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario sono inoltre corredate da:

a) il piano di finanziamento, a conferma della disponibilità dei mezzi propri e della finanziabilità del progetto;

b) i seguenti documenti tecnici:

1) in caso di nuova costruzione:

1.1) il progetto approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni e i prospetti;

1.2) una copia della concessione edilizia;

1.3) una copia della relazione tecnica descrittiva;

1.4) una copia del preventivo di spesa. L'ammontare del preventivo, inclusa la prestazione lavorativa in proprio del richiedente e dei suoi familiari, non può essere inferiore al 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione;

1.5) in caso di nuova costruzione su terreno agevolato, se la proprietà dell'area non è ancora intavolata a nome del richiedente, una copia della delibera di assegnazione dell'area al richiedente;

2) in caso di acquisto:

2.1) una copia del contratto preliminare di compravendita registrato o del contratto notarile di compravendita registrato;

2.2) lo stralcio del progetto approvato e vistato dal comune con la relativa planimetria, se si tratta di alloggi progettati o in fase di costruzione;



3) in caso di recupero:

3.1) il progetto di recupero approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni, i prospetti ed il calcolo della cubatura;

3.2) una copia della concessione edilizia;

3.3) in caso di interventi di recupero per i quali, ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, non sia necessaria la concessione edilizia, uno dei seguenti documenti:

3.3.1) una copia della relazione del progettista, con timbro di ricezione del comune, che asseveri le opere interne da compiersi, ai sensi dell'art. 98 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, oppure

3.3.2) una copia della denuncia di inizio di attività edilizia presentata al comune ai sensi dell'art. 132 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche; la copia si considera validamente prodotta, se è maturato il termine previsto per l'inizio dei lavori o vi è stata la conferma del comune, oppure

3.3.3) una copia dell'autorizzazione di cui all'art. 132 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, oppure

3.3.4) una copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e dell'art. 1, comma 1, lettera j), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche;

3.4) una copia del preventivo di spesa;

3.5) la descrizione dettagliata dello stato di conservazione e di manutenzione per cui si rende necessaria l'esecuzione degli interventi di recupero;

3.6) una copia della relazione tecnica con la descrizione dettagliata degli interventi di recupero previsti;

3.7) la dichiarazione sostitutiva sulla vetustà dell'edificio o sulla data dell'ultimo certificato di abitabilità.

3. Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie per il recupero convenzionato di cui al capo 7 della legge sono corredate dai documenti tecnici di cui al comma 2, lettera b), numero 3).

4. Le domande di concessione di un contributo per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree edificabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), numero 3, della legge, sono corredate dai seguenti documenti tecnici:

a) il progetto approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni e i prospetti;

b) una copia della concessione edilizia;

c) una copia del contratto notarile di compravendita registrato;

d) una copia della richiesta di pagamento del comune relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

5. I richiedenti tenuti a presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico devono allegare alla domanda la relativa certificazione in plico chiuso.

6. Le agevolazioni edilizie previste dall'art. 2 della legge possono essere concesse, se al momento della presentazione della domanda sussistono i seguenti presupposti tecnici:

a) in caso di nuova costruzione, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente la piena proprietà o il pieno usufrutto dell'area edificabile su cui viene realizzato l'alloggio oggetto dell'agevolazione, salvo in caso di nuova costruzione su terreno agevolato;

b) in caso di acquisto di un'abitazione esistente deve essere stato emesso dal comune il relativo certificato di abitabilità o, in mancanza del certificato di abitabilità, deve essere prodotto il certificato di rispondenza alloggio rilasciato dal medico igienista distrettuale;

c) in caso di recupero, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente la piena proprietà o il pieno usufrutto dell'immobile oggetto dell'agevolazione;

d) in caso di recupero di immobili sottoposti al vincolo di tutela storico-artistica, deve inoltre essere stata rilasciata dalla ripartizione provinciale beni culturali la relativa autorizzazione.»

#### Art. 7.

1. Dopo l'art. 9-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente art. 9-ter:

«Art. 9-ter (*Capacità restitutiva*). — 1. Agli effetti dell'art. 46, comma 5, della legge, il nucleo familiare di cui all'art. 7-ter deve disporre di un reddito medio netto annuo, detratta la rata di ammortamento del mutuo ipotecario, e senza tenere conto del patrimonio, che corrisponde almeno all'importo stabilito come reddito minimo di inserimento ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Per i redditi da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale, da partecipazione in società di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione e da partecipazioni in società di capitali, ai fini della determinazione della capacità restitutiva ai sensi del comma 1 del presente articolo si considera il reddito dichiarato senza l'applicazione dei correttivi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.»


#### Art. 8.

1. Nel comma 6 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, le parole: «di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), numero 3» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), numero 3.6».

#### Art. 9.

1. Il comma 10 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«10. Se un richiedente escluso dall'agevolazione edilizia o ammesso alla stessa per un importo inferiore, a causa della consistenza del patrimonio immobiliare di ge-



nitore, suoceri o figli, presenta ricorso contro la relativa decisione dell'Assessore al Comitato per l'edilizia residenziale, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge, il Comitato, prima di decidere in via definitiva, può richiedere un parere all'Ufficio estimo provinciale.»

#### Art. 10.

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 11-*bis*:

«Art. 11-*bis* (*Calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo di genitori, suoceri o figli*). — 1. Per il calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo di genitori, suoceri o figli del richiedente ai fini dell'art. 46, commi 2 e 2-*bis*, della legge, si applicano i coefficienti correttivi relativi alla vetustà e allo stato di conservazione e manutenzione.»

#### Art. 11.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 12 (*Situazione economica*). — 1. Ai richiedenti agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto, il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario nonché ai richiedenti l'assegnazione di aree destinate all'edilizia agevolata, è attribuito, in base al VSE del nucleo familiare, il seguente punteggio:

*a)* prima fascia di reddito: 10 punti per un VSE da 0 a 3,20;

*b)* seconda fascia di reddito:

1) 9 punti per un VSE da 3,21 a 3,60;

2) 8 punti per un VSE da 3,61 a 4,00;

3) 7 punti per un VSE da 4,01 a 4,40;

*c)* terza fascia di reddito:

1) 6 punti per un VSE da 4,41 a 4,70;

2) 5 punti per un VSE da 4,71 a 5,00;

*d)* quarta fascia di reddito:

1) 4 punti per un VSE da 5,01 a 5,20;

2) 3 punti per un VSE da 5,21 a 5,40.»

#### Art. 12.

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 13 (*Consistenza numerica della famiglia*). — 1. Per ogni componente del nucleo familiare ai sensi dell'art. 7-*ter*, comma 1, sono assegnati due punti.

2. Per i componenti del nucleo familiare di cui all'art. 7-*ter*, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*, sono assegnati punti solo se, al momento della presentazione della domanda, essi convivono con il richiedente di cui all'art. 7-*ter*, comma 1, lettera *a)*.»

#### Art. 13.

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituita:

«*d)* qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione di cui all'art. 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, in base alle disposizioni vigenti;»

2. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 21, la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 22 e la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono così sostituite:

«*c)* qualora venga chiesto l'aumento dell'agevolazione di cui all'art. 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, in base alle disposizioni vigenti;»

#### Art. 14.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituita:

«*a)* un certificato della commissione sanitaria competente, attestante l'invalidità o l'handicap nonché l'eventuale stato di gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;»

2. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserita la seguente lettera *a-bis*):

«*a-bis*) per le persone che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età, in sostituzione del certificato di cui alla lettera *a)*, un certificato medico attestante la menomazione o limitazione funzionale permanente;»

#### Art. 15.

1. Nel comma 5 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, le parole «e quinta» sono soppresse.

#### Art. 16.

1. Nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4 dell'art. 34-*bis* del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, la parola «mutui» è sostituita dalla parola «finanziamenti».

#### Art. 17.

1. Nel comma 2 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle parole «sei mesi».

#### Art. 18.

1. L'art. 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«Art. 38 (*Acquisto di un'abitazione nel comune del luogo di lavoro*). — 1. Qualora il richiedente sia proprietario di un'abitazione non facilmente raggiungibile dal posto di lavoro, ma facilmente raggiungibile dal luogo di residenza, per tale abitazione la causa di esclusione



prevista dall'art. 45, comma 1, lettera *b*), della legge non trova applicazione se il richiedente intende acquistare un'abitazione nel comune in cui ha il suo posto di lavoro. La raggiungibilità dell'abitazione è determinata ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge.»

#### Art. 19.

1. Nella rubrica dell'art. 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, le parole: «nel primo decennio di validità del vincolo» sono soppresse.

2. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, le parole: «della Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata» sono sostituite dalle parole «del direttore di ripartizione».

3. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, le parole: «durch die Landesüberwachungskommission für den geförderten Wohnbau» sono sostituite dalle parole «durch den Abteilungsdirektor».

#### Art. 20.

1. La rubrica dell'art. 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituita:

«Autorizzazione all'alienazione con trasferimento dell'agevolazione e del vincolo»

2. Il comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

«2. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione dell'abitazione, il direttore di ripartizione determina il termine e le condizioni per il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ad altra abitazione.»

#### Art. 21.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42:

- a) il comma 3 dell'art. 7;
- b) l'art. 8, e successive modifiche;
- c) l'art. 9-bis;
- d) il comma 2 dell'art. 34-bis;
- e) l'art. 42.

#### Art. 22.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 agosto 2016

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

**16R00507**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
10 agosto 2016, n. 27.

**Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 23 agosto 2016)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 829 del 26 luglio 2016:

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

«2. Il gelato artigianale e le relative miscele si caratterizzano per l'impiego prevalente di materie prime fresche e genuine nella loro preparazione. Le materie prime utilizzate nella preparazione delle miscele sono costituite prevalentemente da latte e dai suoi derivati, da uova, frutta e zuccheri esclusivamente naturali.»

#### Art. 2.

1. L'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

«Art. 35. *(Ingredienti caratterizzanti nelle miscele)*. —  
1. Nella preparazione del gelato artigianale sono ammessi gli ingredienti caratterizzanti di cui all'allegato C.

2. Sono ammessi inoltre i seguenti ingredienti:

a) preparati: nella produzione di miscele a base di acqua o latte è vietato l'uso di prodotti atti a sostituire uno o più ingredienti caratterizzanti di cui all'allegato C;

b) additivi: è ammesso l'utilizzo degli additivi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, ad esclusione dei coloranti e degli aromi artificiali. Nei preparati possono essere presenti solamente aromi e coloranti naturali e non sono ammessi invece coloranti ed aromi artificiali;

c) altri prodotti: nella preparazione del gelato artigianale, per ottenere il prodotto finito nei diversi gusti e presentazioni è permesso l'utilizzo dei prodotti alimentari finiti impiegabili per il consumo umano diretto quali, ad esempio, biscotti, anche in frammenti, torrone e altri prodotti quali frutta candita, cacao e derivati, sale, secondo la creatività dell'artigiano gelatiere o dell'artigiana gelatiere.»



## Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito:

«3. Nella preparazione della miscela base è consentito l'utilizzo esclusivo dei grassi del latte e delle uova. Nelle fasi successive e nella mantecazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza, ad eccezione di quelle di cui all'art. 35, comma 2, lettera c).»

## Art. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 maggio 2009, n. 27, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. L'etichetta dei prodotti utilizzati non deve riportare alcun riferimento alla presenza di OGM.»

## Art. 5.

1. L'allegato C del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è sostituito come da allegato A al presente decreto.

## Art. 6.

1. L'allegato F del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche, è sostituito come da allegato B al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 agosto 2016

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

(Omissis).

**16R00510**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 agosto 2016, n. 28.

**Modifica al regolamento sulla coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la vendita di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35/I-II del 30 agosto 2016)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 892 del 9 agosto 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 6, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Se la coltivazione di piante officinali ai fini della prima lavorazione e della vendita nonché la raccolta di piante selvatiche avviene nell'ambito di un'impresa agricola, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere soddisfatti anche dai familiari partecipanti all'impresa ai sensi dell'art. 230/bis del codice civile.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 agosto 2016

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

**16R00508**

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
29 settembre 2016, n. 0183/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 12 ottobre 2016)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'art. 15 che disciplina l'organizzazione dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio;

Richiamato l'art. 2, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 3/2015 che definisce i cluster come «sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale»;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 3/2015, così come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2016,



n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ed in particolare:

a) il comma 2, il quale dispone che l'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco agroalimentare di San Daniele, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del l'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA);

b) il comma 2-bis, il quale dispone che l'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'art. 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j);

c) il comma 2-ter, il quale dispone che l'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'art. 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica, a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzione di metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j);

d) il comma 2-quater, il quale dispone che il Cluster MareTC FVG - Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale «Distretto dell'innovazione» ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j);

e) il comma 2-quinquies, il quale dispone che il Distretto tecnologico della biomedicina molecolare - CBM, individuato quale «Distretto dell'innovazione» ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster «smart health» a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera j);

f) il comma 2-sexies, il quale dispone che «l'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'art. 7, commi 43 e 43-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster volte ad incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster»;

g) il comma 2-octies, il quale dispone che con regolamento sono definiti le modalità e i criteri per la concessione dei contributi volti a finanziare le iniziative per lo

sviluppo dei cluster di cui al succitato comma 2-sexies, in alternativa al sostegno di cui all'art. 7, commi 43 e 43-bis, della legge regionale n. 22/2010;

h) il comma 2-octies 1, il quale dispone che in sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda;

Richiamato l'art. 15, comma 2-octies della legge regionale n. 3/2015, il quale dispone che, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono definiti con regolamento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016, n. 1763;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3**

(Omissis).

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di incentivi di cui all'art. 15, comma 2-sexies, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG) così come introdotto con l'art. 2, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), finalizzati al finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster volte



a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.

## Art. 2.

### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

a) cluster: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera j) della legge regionale n. 3/2015, sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale. Tali cluster devono presentare le caratteristiche di poli di innovazione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) poli di innovazione: ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo. L'accesso a locali, impianti e attività del polo è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi;

c) Cluster dell'agroalimentare: attivato ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 3/2015, dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco agroalimentare di San Daniele, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia tra i soggetti pubblici e privati, così come definiti alla lettera a), in armonia con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA;

d) Cluster del sistema casa: attivato ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge regionale n. 3/2015, dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'art. 55, comma 1 della legge regionale n. 3/2015, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa, a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, tra i soggetti pubblici e privati, così come definiti alla lettera a);

e) Cluster della metalmeccanica: attivato ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter, della legge regionale n. 3/2015, dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'art. 55, comma 1 della legge regionale n. 3/2015, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica, a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, tra i soggetti pubblici e privati, così come definiti alla lettera a);

f) Cluster delle tecnologie marittime: attivato ai sensi dell'art. 15, comma 2-quater, della legge regionale n. 3/2015, da Mare TC FVG - Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale «Distretto dell'innovazione» ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, tra i soggetti pubblici e privati, così come definiti alla lettera a);

g) Cluster «Smart Health»: attivato ai sensi dell'art. 15, comma 2-quinquies, della legge regionale n. 3/2015, dal Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare - CBM, individuato quale «Distretto dell'innovazione» ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster «Smart Health» a partire

dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, tra i soggetti pubblici e privati, così come definiti alla lettera a);

h) soggetto gestore del cluster: ai sensi dell'art. 15, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge regionale n. 3/2015, il soggetto che, al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster di pertinenza, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati costituenti i cluster medesimi;

i) microimprese, Piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

j) piano triennale strategico: documento di programmazione che delinea le finalità, gli obiettivi e le attività, con l'indicazione dei tempi e delle risorse necessarie per lo sviluppo delle potenzialità dei cluster di pertinenza, individuando altresì i soggetti che ne faranno parte;

k) spese generali supplementari: rientrano in questa categoria i costi pagati a fornitori esterni, a titolo esemplificativo, per spese postali e telefoniche, fax, fotocopie e cancelleria;

l) formato PDF/A: documento con estensione PDF realizzato mediante appositi strumenti per la realizzazione di tale formato disponibili anche in forma gratuita su Internet.

## Art. 3.

### Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies della legge regionale n. 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione quelle iniziative per lo sviluppo e la gestione dei cluster aventi le caratteristiche di poli di innovazione che siano volte ad incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster e aventi ad oggetto, anche congiuntamente:

- l'innovazione del prodotto e del processo;
- l'internazionalizzazione delle imprese;
- lo sviluppo nel settore della logistica industriale;
- l'introduzione di sistemi di certificazione aziendale.

2. Le iniziative di cui al comma 1, sono individuate e realizzate nell'ambito di un piano triennale strategico che individua finalità, obiettivi e attività con indicazione dei tempi e delle risorse necessarie per sviluppare le potenzialità dei relativi cluster.

## Art. 4.

### Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Sono beneficiari dell'incentivo i soggetti gestori dei cluster indicati all'art. 15 della legge regionale n. 3/2015.

2. I beneficiari di cui all'art. 15, commi 2-bis e 2-ter della legge regionale n. 3/2015 rispondono ai requisiti previsti dall'art. 55, comma 1 della legge regionale n. 3/2015.

3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies e 2-octies della legge regionale n. 3/2015, gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in alternativa al sostegno di cui all'art. 7, commi 43 e 43-bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

4. Ai fini della ammissibilità a finanziamento i beneficiari di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed essere in attività;
- avere sede legale o unità operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione dell'incentivo;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;



d) essere in regola con la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;

e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'incentivo previste dalla vigente normativa antimafia;

g) svolgere attività di polo d'innovazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21;

h) a seconda del regime di aiuto prescelto, non rientrare nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 di cui alla tabella «A» allegata al presente regolamento ovvero del regolamento (UE) 651/2014, art. 1, paragrafi 2 e seguenti;

i) non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, e in applicazione dell'art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (UE) n. 651/2014;

j) non aver avviato i lavori relativi all'iniziativa per la quale è richiesto l'incentivo ai sensi dell'art. 2, punto 23, e in applicazione dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 651/2014.

5. I requisiti di ammissibilità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti e rispettati per tutta la durata dell'iniziativa fino all'erogazione del saldo.

#### Art. 5.

##### *Sicurezza sul lavoro*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale n. 18/2003 in combinato disposto con l'art. 37, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, la concessione degli incentivi ai soggetti beneficiari è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun beneficiario partecipante al progetto, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

#### CAPO II

##### INTENSITÀ DI AIUTO, SPESE AMMISSIBILI E LIMITI

#### Art. 6.

##### *Regime di aiuto, intensità della contribuzione, limiti di spesa e cumulo*

1. Le risorse disponibili sono ripartite in misura uguale tra i soggetti beneficiari.

2. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 27 e art. 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.

3. Nel limite delle risorse ripartite ai sensi del comma 1, l'incentivo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

4. Gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, sono cumulabili con altri contributi pubblici, compresi aiuti di Stato e aiuti in regime «*de minimis*» concessi per le medesime iniziative che riguardano diversi costi ammissibili precisamente individuati.

5. L'incentivo esentato non può essere cumulato con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore alla percentuale stabilita al comma 3 del presente articolo.

#### Art. 7.

##### *Spese ammissibili*

1. Per l'attuazione delle iniziative di sviluppo dei cluster di cui all'art. 3, sono ammissibili le seguenti attività di promozione, condivisione di strutture, scambio, trasferimento di conoscenze e competenze, contributo alla creazione di reti, diffusione di informazioni e collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il cluster:

a) networking e animazione territoriale per il coinvolgimento e la partecipazione di potenziali attori interessati allo sviluppo delle progettualità future dei cluster di pertinenza;

b) promozione della condivisione di strutture, creazione di reti/ aggregazioni/piattaforme tra imprese regionali per promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo della pertinente area di specializzazione;

c) sostegno alle attività di scambio e trasferimento di conoscenze e competenze, diffusione di informazioni, incontro e collaborazione tra imprese volti a sviluppare relazioni o alleanze di medio-lungo termine tra imprese regionali, nazionali o estere con l'obiettivo di accrescere la loro competitività;

d) ampliamento e approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, di raccolta delle necessità attese degli attori territoriali anche in un'ottica di contributo alla definizione e implementazione delle Strategie regionali e nazionali di ricerca e innovazione nonché per contribuire ai gruppi di lavoro tematici nei rispettivi ambiti di riferimento;

e) collaborazione con il sistema universitario regionale e dei Parchi scientifici e tecnologici regionali al fine di garantire, negli ambiti settoriali di riferimento, un'ampia diffusione delle conoscenze, competenze ed opportunità afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario e scientifico per il rafforzamento della collaborazione tra il mondo della ricerca e le imprese;

f) partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento, alle attività delle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalità di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato.

2. Le iniziative di sviluppo dei cluster di cui al comma 1 sono ammissibili se hanno ad oggetto, anche congiuntamente:

a) l'innovazione del prodotto e del processo;

b) internazionalizzazione delle imprese;

c) sviluppo nel settore della logistica industriale;

d) introduzione di sistemi di certificazione aziendale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 27 del regolamento (UE) n. 651/2014, le seguenti spese di personale e le spese amministrative strettamente connesse alla realizzazione delle iniziative di sviluppo dei cluster, sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda riferite a:

a) spese di personale, assunto con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione di tipo continuativo attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa, impegnato nella realizzazione dell'iniziativa. Le spese di personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione della tabella dei costi standard unitari, di cui all'allegato B al presente regolamento, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2823/2009. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettivamente impiegate nell'iniziativa, per un ammontare massimo annuo di 800 ore/uomo;

b) spese per la realizzazione di incontri, convegni e seminari;

c) spese per pubblicità ed altre attività di divulgazione dell'intervento;

d) spese generali supplementari derivanti direttamente dalla realizzazione dell'intervento, riconosciute nella misura del 15 per cento delle spese di personale ritenute ammissibili;

e) spese connesse alla attività di certificazione delle spesa di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000, nel limite massimo di euro 1.500.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, qualora il beneficiario sia una PMI, sono ammissibili, ai sensi dell'art. 18 del regolamento



(UE) n. 651/2014, le spese strettamente connesse alla realizzazione delle iniziative di sviluppo dei cluster, sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, riferite a servizi di consulenza, prestata da professionisti esterni con adeguata e comprovata esperienza in relazione all'attività da svolgere. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

5. Le spese strettamente collegate alle iniziative di cui al presente regolamento non ammissibili ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, articoli 18 e 27, sono ammesse in base al regime «*de minimis*».

#### Art. 8.

##### *Spese non ammissibili*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, non sono ammissibili a incentivo le spese sostenute prima della presentazione della domanda, nonché le spese diverse da quelle previste dall'art. 7 e in particolare le spese relative a:

- a) spese di personale dipendente relative ad attività di ordinaria gestione;
- b) prestazioni effettuate da soci, da amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- c) beni di consumo;
- d) beni e materiali usati;
- e) beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa;
- f) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
- g) IVA e altre imposte e tasse;
- h) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- i) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento della società, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di incentivazione e della rendicontazione;
- j) operazioni societarie di carattere straordinario, quali acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni;
- k) rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi;
- l) fatturazioni e consulenze incrociate tra i soci ovvero le spese fatturate alla società beneficiaria da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.

#### Art. 9.

##### *Avvio, durata, conclusione delle iniziative e proroga*

1. Gli interventi di cui al presente regolamento sono avviati in data successiva alla presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21.

2. L'intervento può avere una durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa.

3. Per avvio dell'iniziativa si intende, il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di personale, la data della prima prestazione desumibile dal sistema di rilevazione da presentare in sede di rendicontazione delle spese;
  - b) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.
4. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:
- a) nel caso di personale, data dell'ultima prestazione desumibile dal sistema di rilevazione da presentare in sede di rendicontazione delle spese;

b) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della fattura.

5. Il soggetto beneficiario può presentare richiesta di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine medesimo. La richiesta può essere presentata una volta sola per un periodo massimo di sei mesi. Entro il termine di sessanta giorni il Servizio competente provvederà ad emanare il relativo provvedimento.

#### CAPO III

##### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

#### Art. 10.

##### *Presentazione della domanda*

1. La domanda di incentivo è presentata entro il primo marzo di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio sviluppo economico locale, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it). Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di invio telematico documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.


2. La domanda di incentivo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) piano triennale strategico sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentare congiuntamente alla domanda di incentivo;
- b) relazione dettagliata delle iniziative, contenute nel piano triennale strategico, che illustra gli elementi significativi che le caratterizzano, il periodo di svolgimento, il piano di spesa ad un livello minimo di disaggregazione che consenta l'individuazione univoca delle voci di costo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con le modalità di cui al comma 5 attestanti in particolare:
  - 1) il rispetto dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 4 in capo al soggetto beneficiario;
  - 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 5;
  - 3) il rispetto della disciplina sul cumulo di cui all'art. 6;
  - d) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera f), qualora l'incentivo richiesto superi i 150.000 euro;
  - e) impegno del soggetto beneficiario a cofinanziare la copertura dei costi dell'iniziativa al netto delle agevolazioni richieste.

3. La domanda di incentivo è redatta utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, la modulistica approvata con decreto del vicedirettore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Area per il manifatturiero, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata al settore industria, ed è corredata della documentazione di cui al comma 2.

4. Sull'originale della domanda di incentivo è apposta e regolarmente annullata una marca da bollo di valore corrente oppure viene allegata idonea attestazione.

5. La documentazione allegata alla domanda di finanziamento può essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, in alternativa, con firma digitale oppure con firma autografa. Nel secondo caso la documentazione analogica debitamente sottoscritta è scansionata in formato PDF/A, unitamente al documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.



6. Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per le medesime finalità.

#### Art. 11.

##### *Istruttoria della domanda*

1. L'avvio del procedimento di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni, è comunicato in forma scritta al richiedente l'incentivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda.

2. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la realizzazione dell'intervento nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a quindici giorni lavorativi per provvedere alla regolarizzazione o integrazione.

4. Qualora non vengano prodotte le integrazioni o regolarizzazioni richieste nei termini di cui al comma 3, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

5. Qualora in sede istruttoria la domanda di incentivo è ritenuta inammissibile, ad eccezione dei casi di rinuncia, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'incentivo i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione di memorie ed osservazioni; dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella comunicazione medesima.

6. Sono inammissibili:

a) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall'art. 10;

b) le domande la cui documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di incentivo;

c) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;

d) le domande di finanziamento per le quali, a seguito dell'esito dell'istruttoria, l'ammontare delle spese ammesse risulta inferiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese indicate per la realizzazione dell'intervento.

#### Art. 12.

##### *Concessione dell'incentivo*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo per la realizzazione dell'iniziativa è adottato entro sessanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.

2. Gli incentivi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie correlate al patto di stabilità e di crescita.

3. Qualora l'incentivo è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione il beneficiario trasmette al Servizio competente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i contributi «*de minimis*» percepiti nell'ultimo triennio dal beneficiario con le modalità di cui all'art. 10, comma 5.

4. Il provvedimento di concessione dispone, oltre all'ammontare dell'incentivo concesso e ai termini di rendicontazione, ogni altro elemento utile al procedimento contributivo anche non disciplinato dal presente regolamento.

#### CAPO IV

##### RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

#### Art. 13.

##### *Giustificativi di spesa*

1. Entro il termine di presentazione della rendicontazione di cui all'art. 15, comma 2, i beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

2. Le spese sostenute dal beneficiario sono giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilità a incentivo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 21.

3. Il pagamento della documentazione di spesa è effettuato, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.

4. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di cui al comma 3 indica gli estremi della specifica fattura o documento probatorio equivalente, oggetto del pagamento.

5. Non è ammesso il pagamento dei titoli di spesa effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

6. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:

a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento, al netto delle commissioni bancarie;

b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.

#### Art. 14.

##### *Certificazione delle spese*

1. I beneficiari per rendicontare la spesa sostenuta si avvalgono dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 15.

##### *Presentazione della rendicontazione*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, il soggetto beneficiario presenta al Servizio competente:

a) la certificazione della totalità delle spese rendicontate ai sensi dell'art. 14;

b) la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4;

c) la relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentate del soggetto beneficiario, in cui si dà conto dei risultati raggiunti, con particolare riferimento sotto il profilo della promozione, condivisione di strutture e scambio di conoscenze e competenze al fine di contribuire al trasferimento di conoscenze, creazione di reti, diffusione delle informazioni e collaborazione tra imprese e altri organismi del cluster;


d) la dichiarazione attestante il rispetto della disciplina sul cumulo ai sensi dell'art. 6;

e) il riepilogo analitico dei costi sostenuti nel periodo riferito alla realizzazione dell'iniziativa;

f) le coordinate bancarie per la liquidazione dell'incentivo;

g) copia delle relazioni redatte dagli eventuali consulenti sulle attività svolte durante il progetto;

h) eventuale ulteriore documentazione.



2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa, in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale, per via esclusivamente telematica tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di PEC economia@certre-gione.fvg.it. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data di ricezione della posta elettronica certificata documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della PEC medesima.

3. La rendicontazione è redatta utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto del vicedirettore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Area per il manifatturiero, pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria.

#### Art. 16.

##### *Liquidazione dell'incentivo*

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dal soggetto beneficiario in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione dell'incentivo e può richiedere, in tale sede, documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta in sede istruttoria, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario, indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato ai sensi del comma 2, il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

4. L'incentivo è rideterminato in sede istruttoria nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti inferiore alla spesa originariamente ammessa a incentivo; in tal caso l'incentivo è ridotto proporzionalmente.

5. Se l'incentivo viene liquidato in base al regolamento (UE) n. 651/2014, la liquidazione dell'incentivo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola Deggendorf - in applicazione dell'art. 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014).

6. L'incentivo è liquidato, a seguito dell'esame istruttorio, applicando la percentuale di intensità d'aiuto, di cui all'art. 6, comma 2, sulla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile, fermo restando il limite massimo dell'incentivo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

7. Il decreto di liquidazione dell'incentivo è adottato dal Servizio competente entro novanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

#### CAPO V

##### OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

#### Art. 17.

##### *Obblighi e vincoli dei beneficiari*

1. Il beneficiario è tenuto a:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda, di cui all'art. 9, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione a saldo dell'incentivo;
- c) realizzare l'iniziativa conformemente all'iniziativa ammessa a incentivo;
- d) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dal servizio competente;
- e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

f) comunicare eventuali variazioni intervenute relative al soggetto beneficiario quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;

g) non ricevere altri incentivi sull'iniziativa finanziata;

h) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

2. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

#### Art. 18.

##### *Annullamento e revoca*

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000 il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare:

a) per rinuncia del beneficiario;

b) per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

1) i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21;

2) la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa;

3) l'ammontare della spesa ammessa a rendicontazione risulta inferiore al cinquanta per cento dell'importo dell'incentivo complessivamente concesso per la realizzazione dell'iniziativa;

c) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'art. 4.

3. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

4. Il Servizio competente comunica tempestivamente al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate con le modalità di cui alla legge regionale n. 7/2000.

5. Il provvedimento di revoca, annullamento o modifica, di provvedimenti già emanati è adottato entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

#### Art. 19.

##### *Controlli*


1. In conformità a quanto disposto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, il Servizio competente può disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e delle informazioni prodotte dai beneficiari nel corso del procedimento contributivo.

2. Il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 è effettuato su almeno il cinque per cento dei beneficiari dell'incentivo, sorteggiati nel rispetto dei principi di imparzialità e di casualità della selezione.

3. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i dati di sintesi delle iniziative finanziate, ai sensi delle seguenti norme:

a) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), art. 26;

b) in caso di concessioni di importo superiore ad euro 500.000,00, regolamento (UE) n. 651/2014, art. 9, paragrafo 1, lettera c).



## CAPO VI

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 20.

## Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alle altre norme vigenti in materia.

## Art. 21.

## Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

*a)* la domanda di incentivo è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento corredata della documentazione di cui all'art. 10, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

*b)* sono ammissibili, qualora si opti per il regime *de minimis*, le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda medesima, purché riferite all'annualità 2016 e strettamente connesse con le iniziative previste all'art. 3;

*c)* il piano triennale strategico è presentato in fase di rendicontazione a pena di revoca dell'incentivo;

*d)* il soggetto beneficiario svolge l'attività di polo di innovazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente regolamento al momento del verificarsi - successivamente alla data di presentazione della domanda - della prima delle circostanze di cui all'art. 9, comma 3, lettera *a)* o lettera *b)*, come attestato dal soggetto beneficiario anche in base allo statuto, pena la revoca dell'incentivo concesso.

## Art. 22.

## Rinvio dinamico

1. Il rinvio alle leggi richiamate nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 23.

## Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A)  
riferito all'art. 6, comma 2

**Regime di aiuto «de minimis». Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1407/2013**

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti «*de minimis*»:

*a)* ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

*b)* ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

*c)* ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

*i)* qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

*ii)* qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

*d)* per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

*e)* subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere *a)*, *b)* o *c)* opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2013 non beneficino degli aiuti «*de minimis*» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1407/2013, si intende per:

*a)* «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

*b)* «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

*c)* «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:


*a)* un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

*b)* un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

*c)* un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

*d)* un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da *a)* a *d)*, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



ALLEGATO B  
Costi standard unitari  
(Riferito all'art. 7, comma 3, lettera a)

TABELLA TARIFFE COSTI STANDARD UNITARI  
per la determinazione delle spese del personale impiegato  
nell'ambito delle iniziative finanziate

(Approvata con D.G.R. n. 2823 del 17 dicembre 2009)	Costo orario
1) personale inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) personale inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) personale inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00540

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale», in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 «Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni».**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 294 del 30 settembre 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «settore tartufigolo» sono sostituite dalle seguenti: «patrimonio tartufigeno»;

b) dopo la lettera b bis) è aggiunta la seguente:  
«b-ter) promuovere e sostenere lo sviluppo della tartufigicoltura.».

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'art. 2 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Compiti e funzioni). — 1. La Regione esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge la Regione può avvalersi:

a) del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;

b) dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 01 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «adottati» è sostituita dalla seguente: «riconosciuti» e dopo le parole «a livello» è inserita la seguente:

«europeo.».

2. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) sono soggette a riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.».

3. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «alla Provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione.»;

b) dopo il punto 4.3 della lettera a) le parole «È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro.

Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati desti-



nati al consumo).» sono sostituite dalle seguenti: «È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento, di piantine tartufigene nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, secondo le modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

4. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

5. Al comma 3-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «La Provincia ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'art. 30 della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti:

«La Regione, ogni cinque anni, sentita la Consulta di cui all'art. 30,».

6. Al comma 3-ter dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «la Provincia provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo di cui al successivo art. 30» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione provvede ad informare la Consulta di cui all'art. 30».

#### Art. 4.

##### *Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione» e le parole «tenuto conto anche del piano culturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente» sono sostituite dalle seguenti: «che il richiedente dovrà sottoscrivere per presa visione e accettazione. Il richiedente dovrà sottoscrivere le prescrizioni contenute nell'attestazione di riconoscimento.».

3. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

4. Alla fine del comma 4-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «A tal fine, le Province provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demania-li.» sono soppresse.

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione», la parola «biennali» è sostituita dalle seguenti: «ogni cinque anni» e la parola «o coltivata» è soppressa.

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «istituisce» è sostituita dalle seguenti: «definisce i criteri e le modalità per il controllo e».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «Provincia nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica.» sono sostituite dalle seguenti: «Regione, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.».

3. Al comma 3-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione» e la parola «possono» è sostituita dalla seguente: «può» e la parola «precedente» è sostituita dal numero «3».

4. Al termine del comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le parole seguenti: «I minori di anni quattordici possono assistere alle fasi di cerca e di raccolta.».

#### Art. 9.

##### *Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Commissione d'esame*). — 1. La Regione istituisce una o più commissioni per l'abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento e la durata.

2. La Commissione d'esame è composta da due collaboratori con competenze tecniche e da un dirigente regionale con funzione di presidente.

3. La Commissione d'esame può svolgere le prove anche in sedi decentrate e può accorpate le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali.

4. Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.».

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci».

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 24 del 1991 è soppresso.



## Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 11  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Tassa di concessione regionale*). — 1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).».

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 12  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituita dalla seguente:

«*c*) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.».

## Art. 13.

*Modifiche all'art. 13  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:

«*h*) Tuber mesentericum: dal 1° settembre al 31 gennaio per tutte le zone.».

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 della legge n. 752 del 1985, e sentita la Consulta di cui all'art. 30, con proprio atto può variare il calendario per ambito omogenei sub-regionali di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi. In tal caso, la Regione è tenuta a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.».

3. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«4. I centri e gli istituti di ricerca di cui alla legge n. 752 del 1985, che presentino un adeguato progetto o programma di attività, possono essere autorizzati dalla Regione alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge. Le persone da autorizzare devono essere chiaramente individuate e nominalmente indicate.».

## Art. 14.

*Modifiche all'art. 14  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta, di cui all'art. 7, comma quinto, della legge n. 752 del 1985, sono definite dalla Giunta regionale in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentita la Consulta di cui all'art. 30.».

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 15  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole: «, sentite le Province,» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le parole seguenti: «, o segnala la propria presenza secondo altre modalità stabilite dal regolamento delle aziende stesse.».

## Art. 16.

*Sostituzione dell'art. 16  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'art. 16 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Vigilanza*). — 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete alla Regione che, per l'accertamento delle infrazioni, si avvale, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, degli agenti del Corpo forestale dello Stato, della polizia provinciale, della polizia municipale e delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi anche delle guardie giurate designate da cooperative, consorzi enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente, nonché dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità cui il rispettivo ordinamento conferisca la qualifica di agente di polizia giudiziaria.».

## Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 17  
della legge regionale n. 24*

1. L'art. 17 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Sanzioni amministrative pecuniarie*). — 1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).».



2. I verbali di accertamento delle infrazioni di cui all'art. 18 sono trasmessi alla struttura regionale competente per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi anche all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).».

Art. 18.

*Modifiche all'art. 18  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 24 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

b) alla fine della lettera s) sono aggiunte le parole seguenti: «, o di mancata regolamentazione delle presenze da parte delle aziende stesse.»;

c) alla lettera s ter) tra le parole «comma 2» e le parole «da 1.000 a 6.000 euro» sono inserite le parole seguenti: «o a medesime procedure di certificazione riconosciute a livello europeo, nazionale o regionale.».

Art. 19.

*Modifiche all'art. 19  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dalla Regione.».

Art. 20.

*Modifiche all'art. 20  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

2. Al comma 3-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «Le Province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può».

3. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Gli Enti locali» e le parole «alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Uffici competenti».

4. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11.» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Consulta di cui all'art. 30.».

Art. 21.

*Modifiche all'art. 21  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente: «Tali regolamenti sono adottati sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.»;

2. Al comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «regine» è sostituita dalla seguente: «regime».

Art. 22.

*Modifiche all'art. 22  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente: «Tali regolamenti sono adottati dagli organi delle aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, sentite la Regione e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.».

Art. 23.

*Sostituzione dell'art. 23  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'art. 23 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Diritti di uso civico*). — 1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi secondo quanto previsto e richiamato dall'art. 3, ultimo comma, della legge n. 752 del 1985.».

Art. 24.

*Modifiche all'art. 24-bis  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 2 dell'art. 24-bis della legge regionale n. 24 del 1991 la parola «concede» è sostituita dalle seguenti: «può concedere».

2. Il comma 3 dell'art. 24-bis della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 24-bis della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le parole seguenti: «anche sulla base della cartografia di cui all'art. 24-sexies.».

4. Al comma 6 dell'art. 24-bis della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «Le Province favoriscono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione favorisce».

Art. 25.

*Modifiche all'art. 24-ter  
della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Il comma 1 dell'art. 24-ter della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove il coordinamento e la predisposizione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.».



## Art. 26.

*Abrogazione dell'art. 24-quinquies della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'art. 24-quinquies della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

## Art. 27.

*Sostituzione dell'art. 24-sexies della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'art. 24-sexies della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 24-sexies (Carta regionale delle aree tartufigene). — 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, sentiti la Consulta di cui all'art. 30, la Conferenza agricola di cui all'art. 39 della legge regionale n. 13 del 2015 e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e le associazioni dei tartufai e dei tartufigicoltori maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree potenzialmente tartufigene.

2. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.»

## Art. 28.

*Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «dalle Province e dalle Comunità montane.» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Enti locali e dalla Città Metropolitana di Bologna.»

## Art. 29.

*Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole «le Province possono» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione può».

## Art. 30.

*Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.

## Art. 31.

*Inserimento dell'art. 27-bis nella legge regionale n. 24 del 1991*

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (Clausola valutativa). — 1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca, fra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a) tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio tartufigolo;

b) andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei tesserini per la ricerca e raccolta del tartufo;

c) andamento delle procedure di riconoscimento, controllo e revoca delle tartufaie controllate;

d) andamento delle procedure di riconoscimento delle tartufaie coltivate;

e) modalità ed esiti dell'attività di vigilanza;

f) interventi e risultati delle attività di promozione del patrimonio tartufigeno e della tartufigicoltura con particolare riguardo ai percorsi di valorizzazione dell'attività svolta dalle Associazioni locali, dagli enti pubblici e dai privati;

g) distribuzione dei contributi specificando la caratteristica dell'intervento, i beneficiari e l'ammontare delle risorse;

h) eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.»

## Art. 32.

*Sostituzione dell'art. 30 della legge regionale n. 24 del 1991*

1. L'art. 30 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo). — 1. La Regione istituisce una Consulta con funzioni consultive e propositive sui provvedimenti relativi alla tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente per la materia o da un suo delegato ed è composta dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei tartufai, dei tartufigicoltori, delle associazioni degli agricoltori, della cooperazione e delle associazioni ambientaliste. Possono essere invitati i Comuni e gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità sul territorio regionale. Possono altresì essere invitati, con funzione consultiva, esperti e tecnici di settore, di volta in volta individuati a seconda degli argomenti da trattare.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri per definire la rappresentatività delle associazioni, nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta dura in carica cinque anni. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.»



## Art. 33.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. I riconoscimenti di tartufo controllate e coltivate rilasciati, ai sensi dell'art. 3, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna conservano la loro validità.

2. Ai procedimenti di riconoscimento di tartufo in corso continua ad applicarsi la disciplina procedimentale vigente alla data di presentazione dell'istanza; gli interventi prescritti devono concludersi entro il termine perentorio del 31 luglio 2017. Fino all'adozione della delibera di Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 3, detta procedura si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento avviati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Le autorizzazioni alla raccolta per scopi scientifici e di studio, anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13, già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino al 31 dicembre 2016.

4. Sono confermate fino al 31 dicembre 2016 le variazioni al calendario di ricerca e raccolta del tartufo previste dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Bologna e riportate nei seguenti atti e provvedimenti amministrativi:

a) Provincia di Modena, delibera della Giunta provinciale n. 169 del 2003;

b) Provincia di Rimini, delibere della Giunta provinciale n. 206 del 2002 e n. 127 del 2011;

c) Provincia di Ferrara, delibera del Consiglio provinciale n. 48 del 2015 e decreto del Presidente n. 171 del 2015;

d) Provincia di Reggio Emilia, delibera della Giunta provinciale n. 238 del 2007;

e) Provincia di Parma, delibera della Giunta provinciale n. 690 del 2004;

f) Provincia di Piacenza, determinazione della dirigente del Servizio Piccole filiere e supporto tecnico n. 1069 del 2015;

g) Città Metropolitana di Bologna, delibera della Giunta provinciale di Bologna n. 277 del 2000.

5. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in attuazione di articoli abrogati perdono efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 34.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 settembre 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00473

## REGIONE SICILIA

LEGGE 10 agosto 2016, n. 15.

**Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione commissariale.**

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 36 del 19 agosto 2016, n. 29*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali nonché dei Consigli metropolitani e proroga della gestione commissariale.*

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 6 le parole tra il 30 giugno ed il 15 settembre 2016 sono sostituite dalle parole tra l'1° ottobre ed il 30 novembre 2016;

b) al comma 8 dell'art. 14-*bis* le parole tra l'1° luglio ed il 30 settembre 2016 sono sostituite dalle parole tra l'1° ottobre ed il 30 novembre 2016;

c) al comma 1 dell'art. 51 le parole 30 settembre 2016 sono sostituite dalle parole 30 novembre 2016.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 agosto 2016

CROCETTA

*Assessore regionale  
per le autonomie locali  
e la funzione pubblica*

LANTIERI

(*Omissis*)

16R00459

LEGGE 10 agosto 2016, n. 16.

**Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 36 del 19 agosto 2016 n. 29)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RECEPIMENTO DINAMICO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380

Art. 1.

*Recepimento dinamico degli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione nella Regione: 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 5, con esclusione della lettera h) del comma 3, 7, 8, 9-bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23-ter, 24, 25, 26, 27, 28, 28-bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137.

2. Nella Regione trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

3. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti edilizi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

RECEPIMENTO CON MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23-BIS, 32, 34, 36, 89 E 94 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380

Art. 2.

*Recepimento con modifiche dell'art. 4 Regolamenti edilizi comunali del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, contiene la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle relative pertinenze.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentiti i comuni, gli ordini ed i collegi professionali nonché le consulte regionali degli ordini dei tecnici abilitati alla progettazione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, emana un decreto recante un regolamento tipo edilizio unico. I comuni possono, nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di cui al presente comma, apportare, con apposita deliberazione del consiglio comunale, integrazioni al fine di adattare il regolamento edilizio alle specifiche caratteristiche locali.

Art. 3.

*Recepimento con modifiche dell'art. 6 «Attività edilizia libera» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Fatte salve le prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della vigente normativa regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di rampe o di ascensori esterni;



c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

f) l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;

g) le recinzioni di fondi rustici;

h) le strade poderali;

i) le opere di giardinaggio;

l) il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;

m) le cisterne le opere connesse interrato;

n) le opere di smaltimento delle acque piovane;

o) le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole;

p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri;

q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918;

r) l'installazione di pergolati e pergotende a copertura di superfici esterne a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria;

s) la realizzazione di opere interrato di smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione anche per via telematica dell'inizio dei lavori, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'art. 17, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;

b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;

c) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso e non riguardino parti strutturali;

d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

e) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati;

f) gli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, ivi compresi gli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i suddetti impianti possono essere realizzati solo a seguito di redazione della valutazione di incidenza e delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

g) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

h) gli impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

i) l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione adibiti o destinati ad uso non abitativo, di modeste dimensioni, assemblati in precedenza, rimovibili, di uso precario e temporaneo non superiore a sei mesi;

l) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g);

m) la realizzazione di strade interpoderali;

n) la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di 1,70 metri;

o) la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici;

p) le cisterne e le opere interrato;

q) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,70 metri;

r) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare Ministero dei Lavori pubblici n. 1918/1977.

3. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale, anche in forma telematica, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'art. 17, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti



nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata dall'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

5. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 3, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.

#### Art. 4.

*Recepimento con modifiche dell'art. 9 «Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Per l'attività edilizia in aree subordinate ad esproprio per pubblica utilità in presenza di vincoli decaduti e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, sono consentiti:

a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;

b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.

2. Le attività del presente articolo sono consentite fatte salve le norme e i più ristrettivi limiti determinati dal rispetto delle norme previste dal decreto legislativo n. 42/2004, della vigente normativa regionale su parchi e riserve naturali nonché della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS.

3. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente

uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alle disposizioni della Sezione II del Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotte dagli articoli 1, 7, 8 e 9.

4. Nel caso in cui i vincoli di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 siano scaduti da più di tre anni, sono consentiti anche gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1.

#### Art. 5.

*Recepimento con modifiche dell'art. 10 «Interventi subordinati a permesso di costruire» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;


b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio, come di seguito definite:

1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati esistenti e regolarmente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le pertinenze relative ai parcheggi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'art. 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia;

2) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di 2 metri, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici;



3) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a 2,20 metri. Si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi;

4) gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 anche nei centri storici se disciplinati dai piani regolatori comunali, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali o regionali, e in assenza di piani attuativi, i comuni adottano, acquisito il parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ovvero di concerto con gli enti territoriali competenti alla gestione di suddetti parchi e riserve naturali o aree protette, una variante al vigente regolamento edilizio comunale, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detta variante individua anche gli ambiti nei quali, per gli interventi ammessi dalla presente legge, non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004;

5) il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei regolamenti vigenti, nonché le norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti;

6) le opere realizzate ai sensi del presente articolo comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 7, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al comune di una somma pari al 10 per cento del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che risulta dalla perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività nei casi previsti dall'art. 10.

#### Art. 6.

*Recepimento con modifiche dell'art. 15 «Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo e quello di ultimazione entro il quale l'opera deve essere completata non può superare tre anni dall'inizio dei la-

vori. I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

3. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziativa dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

5. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

6. Ricorrendone le condizioni, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività.

#### Art. 7.

*Recepimento con modifiche dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Contributo per il rilascio del permesso di costruire».*

1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

3. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 9, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo n. 50/2016.

4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.



5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti ed ai rapporti minimi inderogabili fissati dalle leggi regionali;

e) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1, anziché quelli di nuova costruzione;

f) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

6. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera f) del comma 5, sono fatte salve le diverse disposizioni della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici generali comunali.

7. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alla relativa normativa regionale, in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

10. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 9 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

11. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole

dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

12. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è determinato il costo di costruzione per i nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e sono identificate le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emanazione del decreto di cui al primo periodo, il costo di costruzione è adeguato annualmente ai sensi della variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

13. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento.

#### Art. 8.

*Recepimento con modifiche dell'art. 17 «Riduzione o esonero dal contributo di costruzione» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.



3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile o dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storico e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà della Regione nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

5. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

6. Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle parametriche sono applicate integralmente per gli insediamenti commerciali e direzionali. Nessun contributo è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

7. Il contributo per il costo di costruzione non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare

o edilizia residenziale sociale e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

8. Nei casi previsti dal comma 1, gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 7 sono ridotti al 40 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'ultimo periodo del comma 6.

9. Per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi accessori resta fermo quanto previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

10. Resta salva la facoltà dei singoli comuni di introdurre l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre gli oneri accessori al fine di promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme ritenute innovative per la qualità architettonica.


#### Art. 9.

*Recepimento con modifiche dell'art. 19 «Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione. La incidenza di tali opere è stabilita con delibera del consiglio comunale in base a parametri definiti con i criteri di cui all'art. 7 nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 7, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2 nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'art. 8 venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.



## Art. 10.

*Recepimento con modifiche dell'art. 22 «Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), con esclusione delle zone e degli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:

1) il solaio sia preesistente;

2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell'art. 16;

3) la classificazione energetica dell'immobile dimostri una riduzione delle dispersioni termiche superiori al 10 per cento rispetto alle condizioni di origine;

c) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

e) le opere per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentono la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento sono conformi al progetto attuato.

5. Gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 7. Gli interventi di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti ai contributi di costruzione come determinati al punto 6) della lettera d) del comma 1 dell'art. 5.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che riguardino immobili compresi in zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, o sotto-posti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa una fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri o sottoposti a vincolo di assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 7. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1.

## Art. 11.

*Recepimento con modifiche dell'art. 23-bis «Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare



istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1, si applica quanto previsto dal comma 5 bis del medesimo articolo.

2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'art. 3, comma 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

4. All'interno delle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette dalla normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, i comuni, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente e con gli enti competenti per i parchi e le riserve naturali, possono individuare con propria deliberazione, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifiche della sagoma, o per varianti a permessi di costruire. L'individuazione di suddette aree può essere contenuta nella variante al vigente regolamento edilizio comunale di cui al punto 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 5.

È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso il suddetto termine di 180 giorni, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un commissario nominato dalla Regione.

Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A, ovvero sugli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004, ovvero su immobili ricadenti all'interno delle zone di controllo D di parchi e riserve naturali, ovvero in aree protette da norme nazionali o regionali quali pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, per gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti modifi-

che della sagoma, o per varianti a permessi di costruire nelle predette aree, non trova applicazione la segnalazione certificata di inizio attività.

## Art. 12.

*Recepimento con modifiche dell'art. 32 «Determinazione delle variazioni essenziali» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento;

c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento;

d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti;

e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1;


f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

2. Le variazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative.

3. Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a 1.000 metri quadrati, l'aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile non deve superare il limite del 5 per cento.

4. Le variazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Le variazioni dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi, se non comportano mutamento della destinazione d'uso come definite alla lettera a) del comma 1, non concorrono alla definizione di variazioni essenziali.

5. Qualora le variazioni indicate al comma 1 siano introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, nonché su immobili che insistono in aree sottoposte a vincoli di assetto idrogeologico, sono considerate come totale difformità ai sensi degli articoli 31 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall'art. 1. Tutti



gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

6. Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano la realizzazione di manufatti che hanno dimensioni e consistenza inferiori rispetto a quelle assenti, laddove risultino funzionali all'uso per il quale è stato rilasciato il titolo edilizio.

#### Art. 13.

*Recepimento con modifiche dell'art. 34 «Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, le opere le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 12.

3. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui al comma 4 dell'art. 10, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 3 per cento delle misure progettuali.

#### Art. 14.

*Recepimento con modifiche dell'art. 36 «Accertamento di conformità» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 10, comma 4, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, e 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

6 giugno 2001, n. 380, come introdotti dall'art. 1, nonché di cui all'art. 13, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'art. 7. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

3. In presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende assentita.

4. Per tutti gli interventi edilizi sanabili ai sensi e per gli effetti del presente articolo, ove sia stata accertata la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 64, commi 2 e 3, 65, comma 1, 83 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall'articolo 1, ovvero di cui all'art. 16, si applica la procedura prevista dagli articoli 69 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall'art. 1.

5. Ai fini del rilascio del permesso in sanatoria, il dirigente dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, previ eventuali ulteriori accertamenti di carattere tecnico ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1, inoltre il parere di competenza sulle opere strutturali al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale.

#### Art. 15.

*Recepimento con modifiche dell'art. 89 «Parere sugli strumenti urbanistici» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Il parere del competente ufficio del Genio civile sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, è obbligatorio.

2. Il competente ufficio del Genio civile si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.



## Art. 16.

*Recepimento con modifiche dell'art. 94 «Autorizzazione per l'inizio dei lavori» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'art. 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

2. I lavori sono diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

3. Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il comune del certificato di agibilità.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI ULTERIORI IN MATERIA EDILIZIA

## Art. 17.

*Istituzione dello STARS e del MUE*

1. È istituito lo Sportello telematico per i titoli edilizi abilitativi della Regione di seguito denominato «STARS», ai fini del monitoraggio dell'attività edilizia.

2. Le documentazioni relative alle attività dello STARS di cui al comma 1 sono trasmesse tramite il Modello unico per l'edilizia, di seguito denominato «MUE».

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 200 migliaia di euro per la realizzazione dello STARS e di 50 migliaia di euro per lo studio di fattibilità, cui si provvede a valere con parte delle disponibilità della Missione 1, Programma 8.

## Art. 18.

*Deroga ai limiti di distanza tra fabbricati*

1. In attuazione dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1, nel caso di gruppi di edifici esistenti che formino oggetto di piani attuativi di quali-

ficazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume all'interno dell'area di sedime ovvero con uno scostamento rispetto all'area occupata in precedenza che aumenti la originaria distanza tra gli edifici antistanti, è possibile derogare ai limiti di distanza tra fabbricati, di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che sia garantito il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 e per gli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione con incremento di volume, sono consentite forme di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard eventualmente non reperibili all'interno dell'area di intervento.

## Art. 19.

*Ristrutturazione edilizia ed opere di recupero volumetrico*


1. Ai fini degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricomprese le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza.

## Art. 20.

*Norme in materia di permesso di costruire convenzionato*

1. È ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato, escludendo l'approvazione in consiglio comunale della convenzione di cui all'art. 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'art. 1, nei lotti interclusi e nelle aree residue sottoposte dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, fuori dagli ambiti di formazione dei comparti di cui all'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in presenza delle opere di urbanizzazione primaria e qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 è sempre possibile la monetizzazione delle aree non cedute ed il pagamento del relativo valore delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate. Le suddette somme si iscrivono in apposita voce di bilancio e possono essere utilizzate esclusivamente per la manutenzione, l'adeguamento ed il miglioramento delle opere di urbanizzazione già presenti nell'ambito del rilasciando permesso di costruire. La valutazione delle aree è calcolata sulla base del valore di mercato ed il valore delle opere di urbanizzazione è determinato da un dettagliato computo metrico estimativo con l'utilizzo del prezzario regionale.



## Art. 21.

*Norme in materia di apertura di cave*

1. Fatta salva la specifica disciplina in materia, l'apertura delle cave non è soggetta al rilascio di permesso di costruire ma subordinata ad un attestato da parte del comune o dell'ente territoriale competente per legge, di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché all'autorizzazione prevista dal comma 13 dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. Le determinazioni di cui al presente comma sono assunte entro 60 giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario.

Decorso il suddetto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in via sostitutiva tramite la nomina di un commissario ad acta.

L'apertura delle cave è, inoltre, subordinata all'approvazione da parte del comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle opere di recupero ambientale di cui alla lettera *d*) del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127. L'anzidetto progetto è parimenti soggetto alle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'approvazione dello studio di fattibilità e del progetto di massima delle opere di recupero ambientale costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di recupero ambientale è attestato da apposita certificazione rilasciata dal comune o dal libero Consorzio comunale competente per territorio e svincola le garanzie finanziarie di cui al comma 4.

3. Il programma di utilizzazione del giacimento ed il progetto di rimessa in pristino della superficie utilizzata per l'attività estrattiva sono assoggettati a valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il richiedente fornisce al comune congrue garanzie finanziarie, anche in forma di polizza fidejussoria, per un importo pari agli oneri, già quantificati ai sensi della lettera *d*) del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 127/1980, nell'anzidetto progetto di bonifica, relativo alla rimessa in pristino dei luoghi.

## Art. 22.

*Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie*

1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'art. 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia.

## Art. 23.

*Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie*

1. I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie di competenza dei comuni previsti dalla presente legge sono vincolati, nella misura non inferiore al 30 per cento, in uno specifico capitolo di bilancio del comune e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona.

## Art. 24.

*Definizione di carico urbanistico*

1. Il «carico urbanistico» è il carico derivante da interventi edilizi rapportati agli standard ovvero alle destinazioni fissate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

2. L'aumento del carico urbanistico si verifica qualora la modifica delle destinazioni d'uso sia incompatibile con le destinazioni previste dallo strumento urbanistico comunale per le singole zone omogenee ovvero nel rispetto delle norme di settore. Le relative norme d'attuazione prescrivono le specifiche destinazioni ammissibili e tra loro compatibili per ogni singola zona.

## Art. 25.

*Compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo e regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica.*

1. L'art. 182, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 si applica nella Regione anche alle domande di sanatoria presentate ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e dell'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 per le costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e definite con il rilascio di concessione in sanatoria non precedute dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Anche in tali ipotesi l'autorità competente alla gestione del vincolo è obbligata ad accertare la compatibilità paesaggistica della costruzione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'accertamento avviene su istanza di parte ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004 oppure d'ufficio qualora l'autorità competente alla gestione del vincolo sia chiamata a valutare la compatibilità paesaggistica di interventi da eseguire su costruzioni di cui al comma 1. In tale ultima ipotesi dell'avvio d'ufficio del procedimento per l'accertamento della compatibilità paesaggistica della costruzione, è data comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.



3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al comune di competenza prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del decreto istitutivo del vincolo di cui all'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ove sia accertata la compatibilità paesaggistica della costruzione si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004.

#### Art. 26.

##### *Cambi di destinazione d'uso*

1. Sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti.

#### Art. 27.

##### *Proroga piano casa*

1. Ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2015».

#### Art. 28.

##### *Perizia giurata per le procedure di condono edilizio*

1. I titolari degli immobili, che hanno presentato istanza di condono edilizio, possono depositare dalla data di entrata in vigore della presente legge una perizia giurata di un tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto in un albo professionale, attestante il pagamento delle somme versate per l'oblazione e per gli oneri di urbanizzazione nonché il rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la copia dell'istanza di condono presentata nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Gli interessati, inoltre, per il periodo 2008-2013, allegano, ove previste, le ricevute di versamento delle imposte comunali sugli immobili e quelle per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Le pratiche di cui al comma 1 sono sottoposte ad accertamenti a campione nella misura minima del 5 per cento delle perizie presentate.

3. Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista efficacia di titolo abitativo.

#### Art. 29.

##### *Modifiche di norme*

1. Al terzo comma dell'art. 12 ed al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, dopo la parola «professione» sono aggiunte le parole «nell'ambito delle rispettive competenze, architetto, geometra geotecnico, perito edile».

2. All'art. 12 della legge regionale n. 127/1980 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Il richiedente ha l'obbligo di presentare al comune il progetto esecutivo entro 180 giorni dalla data di scadenza del programma di utilizzazione con indicata la data inderogabile di ultimazione dei lavori del recupero ambientale».

#### Art. 30.

##### *Abrogazione di norme*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 20, 36, 39, 40, 42 e 43 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

b) gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 31.

##### *Disposizione finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 10 agosto 2016

CROCETTA

*Assessore regionale  
per i beni culturali  
e l'identità siciliana*  
VERMIGLIO

*Assessore regionale  
per il territorio e l'ambiente*  
CROCE

16R00460



# RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 agosto 2016, n. 61/R, concernente il «Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015».** (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 19 agosto 2016).

Si comunica che:

A) Nel preambolo:

- 1) al punto 1 dei Considerato, ultimo rigo, dopo la parola “nuove”, la parola “della” è eliminata;
- 2) al punto 6 dei Considerato, primo rigo, leggasi le parole “rendendole più coerenti” anziché “rendendola più coerente”;
- 3) al punto 8 dei Considerato, al primo rigo, leggasi la parola “misurazione” anziché “misurazioni”, mentre al quinto rigo, dopo la parola “irrigui”, leggasi “nonché” anziché “e”;

B) Nell'articolato:

- 1) all'articolo 22 comma 5, dopo la lettera *d)*, all'inizio della frase: “eventuali prescrizioni e limitazioni all'uso dell'acqua; “leggasi la lettera “e)” anziché “b)”;
- 2) all'articolo 36, comma 1, ultimo rigo, leggasi le parole “d.lgs 152/2006” anziché “d.lgs 152/2015”;
- 3) all'articolo art. 47, comma 4, primo rigo, dopo le parole “tiene luogo”, leggasi la parola “della” anziché “delle”;
- 4) all'articolo 58, comma 4, ultimo rigo, leggasi la parola “stabiliti” anziché “stabili”;
- 5) all'articolo 60, dopo il comma 4, all'inizio del periodo: “In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.” è aggiunto il numero del comma “5.”
- 6) all'articolo 76, comma 1, nell'alinea, leggasi le parole “della concessione nei casi di” anziché “della concessioni nei di casi di” mentre nella lettera *e)*, leggasi le parole “di cui agli articoli”: anziché “di cui all'articolo”;
- 7) all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, secondo rigo, dopo la parola “previsto” leggasi le parole “dagli articoli” anziché “dall'articolo”;
- 8) all'art. 45, comma 2 leggasi la parola “pubblicato” anziché “pubblicata”.

16R00458

**Avviso di rettifica alla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente «Assessment del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26», pubblicata nel supplemento ordinario n. 35 del 12 agosto 2016. Avviso di rettifica di errore materiale.**


Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 35 del 12 agosto 2016 al BUR n. 32 del 10 agosto 2016, si è rilevato il seguente errore materiale che deve intendersi rettificato come segue:

al comma 37 dell'art. 10 le parole: «, come sostituito dal comma 38,» devono intendersi: «, come sostituito dal comma 36,».


16R00492

VITTORIA ORLANDO, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 3 2 5 \*

€ 4,00

